



NOI DIFENDIAMO
I VOSTRI DIRITTI

Workshop 2018





NOI DIFENDIAMO
I VOSTRI DIRITTI

Piazza A. Diaz, 6
Milano, 20123
Cell 328 8871062
E-mail: studiolegalebruccoleri@gmail.com

Studio Legale
Avv. Maria Bruccoleri

Via Gioacchino di Marzo 5
Palermo, 90144
Tel. 091 309131
Tel/Fax 091 308038
PEC: avvmariabruccoleri@legamail.it

NOVITA' PER LE IMPRESE A SEGUITO DELL'AGGIORNAMENTO E REVISIONE DELLA DISCIPLINA ANTIRICICLAGGIO

www.avvocatobruccoleri.it

INTRODUZIONE

Sulla [Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2017](#) è stato pubblicato il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90 di “Attuazione della direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006”.



Il decreto, [approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 24 maggio](#), riscrive integralmente, fra gli altri, il [decreto legislativo n. 231/2007](#) in tema di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, in attuazione della direttiva (UE) 2015/849 (c.d. IV Direttiva Antiriciclaggio).

PRINCIPALI NOVITA'

DEFINIZIONE DI RICICLAGGIO:

- **Conversione o trasferimento di beni**, effettuati essendo a conoscenza della loro provenienza, da un'attività criminosa, o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni.
- **Occultamento o dissimulazione** della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività.
- **Acquisto, detenzione o utilizzazione di beni**, essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività.
- **Partecipazione ad uno degli atti di cui ai punti precedenti e l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione.**

FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO




Qualsiasi attività diretta, con ogni mezzo, alla fornitura, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione, in qualunque modo realizzate, di fondi e risorse economiche, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, utilizzabili per il compimento di una o più condotte, con finalità di terrorismo secondo quanto previsto dalle leggi penali, indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione delle condotte suindicate.

SOGGETTI OBBLIGATI

- Il decreto attuativo della IV direttiva UE prevede alcune novità per i soggetti tenuti ad adempiere agli obblighi antiriciclaggio.
- Per quanto concerne gli **intermediari finanziari** e **soggetti assimilati**, sono chiamati ad adempiere, agli obblighi dettati dalla normativa antiriciclaggio, anche, le società di investimento a capitale fisso (SICAF).
- Le nuove regole valgono, anche, per i **revisori legali** e le **società di revisione legale** con/senza incarichi di revisione legale su Enti sottoposti al regime intermedio.

Le novità riguardano tutte le macro categorie di soggetti considerate nella disciplina attualmente in vigore.



www.avvocatobruccoleri.it

INTERMEDIARI FINANZIARI E SOGGETTI ASSIMILATI

COSA CAMBIA

Fino al 3 luglio 2017

Intermediari finanziari e altri soggetti esercenti attività finanziaria (banche, Poste Italiane, etc.), che instauravano un rapporto continuativo, ovvero eseguivano operazioni occasionali, disposte dai propri clienti e che comportavano la movimentazione/trasmissione di mezzi di pagamento per importi almeno pari a 15.000 euro, oppure sospettavano che l'operazione fosse collegata ad attività di riciclaggio/finanziamento del terrorismo (**indipendentemente dall'importo della stessa operazione**).

Dal 4 luglio 2017

Nella categoria interessata rientrano adesso:

- le **SICAF**, società di investimento a capitale fisso, mobiliare e immobiliare, così come definite nel TUF (organismi di investimento collettivo del risparmio chiusi costituiti sotto forma di società per azioni a capitale fisso, con sede legale e direzione generale in Italia, aventi come oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l'offerta di proprie azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi);
- i **consulenti finanziari** e le **società di consulenza finanziaria** definiti nel TUF.

INTERMEDIARI FINANZIARI E SOGGETTI ASSIMILATI COSA CAMBIA

Fino al 3 luglio 2017

Erano tenuti all'adempimento degli obblighi antiriciclaggio, anche, le succursali insediate in Italia dei di soggetti aventi sede legale all'estero come: banche, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento, società di intermediazione mobiliare, società di gestione del risparmio, società di investimento a capitale variabile, imprese di assicurazione che operavano, in Italia.

Dal 4 luglio 2017

Le banche, Poste Italiane Spa, gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica, inclusi quelli che hanno sede centrale in un altro Stato membro, e le succursali di questi ultimi, con riferimento alle prestazioni di servizi di pagamento, nonché, in fase di emissione/distribuzione di moneta elettronica, devono procedere con l'adempimento degli obblighi previsti in materia di antiriciclaggio anche per operazioni di importo inferiore a 15.000 euro.

INTERMEDIARI FINANZIARI E SOGGETTI ASSIMILATI COSA CAMBIA

Fino al 3 luglio 2017

Dal 4 luglio 2017

Banche, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento e Poste Italiane, che sono parte, nel trasferimento di denaro contante, o titoli al portatore, per un importo, almeno, pari a 15.000 euro (non viene considerata tale soglia minima nel caso degli agenti in attività finanziaria iscritti in apposito elenco tenuto dall'Organismo competente per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, previsto dal TUB). Gli agenti in attività finanziaria, iscritti in apposito elenco, previsto dal TUB, nonché, gli agenti che prestano servizi di pagamento, devono procedere con l'adempimento degli obblighi anche in relazione ad operazioni di importo inferiore a 15.000 euro (gli intermediari dovevano procedere con la registrazione e con la conservazione, per un periodo di 10 anni, della documentazione relativa a tali operazioni).

PROFESSIONISTI COSA CAMBIA

Fino al 3 luglio 2017

Dottori commercialisti, esperti contabili e consulenti del lavoro, iscritti nei relativi albi.

Soggetti che rendono i servizi forniti da periti, consulenti e altri soggetti che svolgono in maniera professionale, anche, nei confronti dei propri associati o iscritti, attività in materia di contabilità e tributi, ivi compresi associazioni di categoria di imprenditori e commercianti, CAF e patronati.

Dal 4 luglio 2017

Con particolare riferimento ai soggetti che svolgono attività di revisione:

- **A tale categoria si aggiungono, anche, i revisori legali e le società di revisione legale con/senza incarichi di revisione legale su enti sottoposti al regime intermedio.**

PROFESSIONISTI COSA CAMBIA

Fino al 3 luglio 2017

Notai e avvocati che:

- compiono operazioni di natura finanziaria o immobiliare in nome o per conto dei propri clienti;
- assistono i propri clienti nella predisposizione ovvero nella realizzazione di operazioni che hanno ad oggetto:
 - a) il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attività economiche;
 - b) la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;
 - c) l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli;
 - d) l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società;
 - e) la costituzione, la gestione o l'amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi.

Dal 4 luglio 2017

I prestatori di servizi relativi a società e trust (esclusi dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro iscritti all'albo, nonché gli altri soggetti che svolgono attività professionale descritti in precedenza) vengono traslati nella sub categoria degli "altri soggetti".

PROFESSIONISTI COSA CAMBIA

Fino al 3 luglio 2017

- I prestatori di servizi relativi, a società e trust (esclusi dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro iscritti all'albo, nonché gli altri soggetti che svolgono attività professionale descritti in precedenza).
- I revisori legali e le società di revisione iscritti nell'albo speciale previsto dal TUF che svolgono incarichi di revisione su enti di interesse pubblico.
- I revisori legali e le società di revisione iscritti nel registro dei revisori che non svolgono incarichi di revisione su enti di interesse pubblico

Dal 4 luglio 2017

ALTRI SOGGETTI COSA CAMBIA

Fino al 3 luglio 2017

Gli operatori che svolgono le seguenti attività e il cui esercizio è subordinato al possesso delle licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, ovvero, alla preventiva dichiarazione di inizio attività specificamente richieste dalle relative norme:

- recupero di crediti per conto terzi (necessaria la licenza indicata nel TULPS);
- custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate (necessaria la licenza indicata nel TULPS);
- trasporto di denaro contante, titoli o valori senza l'impiego di guardie particolari giurate, in presenza dell'iscrizione nell'albo delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi;

Dal 4 luglio 2017

La nuova disciplina prevede che l'adempimento degli obblighi ricada anche sui prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale, limitatamente allo svolgimento dell'attività di conversione di valute virtuali da ovvero in valute aventi corso forzoso.

ALTRI SOGGETTI COSA CAMBIA

Fino al 3 luglio 2017

Altri soggetti destinatari degli obblighi sono:

1. Società di gestione accentrata di strumenti finanziari.
2. Società di gestione dei mercati regolamentati di strumenti finanziari e ai soggetti che gestiscono strutture per la negoziazione di strumenti finanziari e di fondi interbancari.
3. Società di gestione dei servizi di liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari.
4. Società di gestione dei sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni in strumenti finanziari.

ALTRI SOGGETTI COSA CAMBIA

Fino al 3 luglio 2017

La disciplina riguardava, anche, quanti esercitavano le seguenti attività:

- 1) Commercio, comprese l'esportazione e l'importazione, di oro per finalità industriali o di investimento.
- 2) Fabbricazione, mediazione e commercio, comprese l'esportazione e l'importazione di oggetti preziosi.
- 3) Fabbricazione di oggetti preziosi da parte di imprese artigiane.
- 4) Commercio di cose antiche.
- 5) Esercizio di case d'asta o galleria d'arte.
- 6) Mediazione.
- 7) Succursali italiane dei soggetti sopra indicati con sede legale in uno stato estero.
- 8) Uffici della pubblica amministrazione.

OBBLIGHI E ADEMPIMENTI

Il decreto attuativo della IV direttiva antiriciclaggio - in vigore dal 4 luglio 2017 - **non prevede più l'obbligo di tenuta dell'archivio unico antiriciclaggio e modifica i criteri da adottare, per l'individuazione del titolare effettivo della prestazione.**



E' stato eliminato l'obbligo di tenuta dell'archivio unico antiriciclaggio, e sono state apportate alcune integrazioni in relazione alle modalità di individuazione del titolare effettivo (o dei titolari effettivi) della prestazione.



Sono stati forniti, inoltre, indicatori più precisi, relativi alla presenza di un rischio di riciclaggio basso, ovvero elevato.

OBBLIGHI E ADEMPIMENTI COSA CAMBIA

Fino al 3 luglio 2017

Identificazione e verifica dell'identità del cliente e del titolare effettivo: Le procedure venivano effettuate in presenza del cliente, anche, tramite propri dipendenti o collaboratori, prima dell'instaurazione del rapporto continuativo o al momento in cui veniva conferito l'incarico di svolgere una prestazione professionale o dell'esecuzione dell'operazione, mediante un documento d'identità (in corso di validità).

La procedura di identificazione e verifica dell'identità del titolare effettivo doveva essere effettuata, contestualmente, all'identificazione del cliente e imponeva l'adozione di misure adeguate e commisurate alla situazione di rischio per comprendere la struttura di proprietà e di controllo del cliente.

Dal 4 luglio 2017

Viene mantenuta l'impostazione della disciplina in vigore fino al 3 luglio 2017.

Tuttavia:

- A. Non è più necessaria la presenza diretta del cliente per effettuare le procedure di identificazione e verifica.**
- B. Nei soli casi in cui procedono con l'analisi della posizione giuridica del loro cliente o espletano compiti di difesa o di rappresentanza del cliente, in un procedimento innanzi a un'autorità giudiziaria o in relazione a tale procedimento, fino al momento del conferimento dell'incarico i professionisti non sono obbligati a verificare l'identità del cliente e del titolare effettivo.**

OBBLIGHI E ADEMPIMENTI

COSA CAMBIA

- Nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale è necessario procedere, anche, con un controllo costante, da attuarsi tramite l'analisi delle transazioni concluse durante tutta la durata di tale rapporto, così da verificare che le transazioni siano compatibili con la conoscenza che l'ente o la persona tenuta all'identificazione hanno del proprio cliente, delle sue attività commerciali e del suo profilo di rischio. È necessario prestare attenzione all'origine dei fondi e mantenere aggiornate le informazioni detenute sul cliente.
- **Il soggetto chiamato ad adempiere a quanto previsto, in materia di antiriciclaggio, deve adempiere ai propri obblighi considerando il rischio (di riciclaggio e/o di finanziamento del terrorismo) associato al proprio cliente.**
- **In base alla specifica situazione del cliente, il rischio di riciclaggio/finanziamento del terrorismo può essere basso, medio, elevato.**

OBBLIGHI E ADEMPIMENTI COSA CAMBIA

Fino al 3 luglio 2017

- Il soggetto destinatario degli obblighi doveva tenere un archivio unico antiriciclaggio (cartaceo/informatico), nel quale registrare e conservare le informazioni raccolte.
- La gestione dell'archivio doveva essere tale da assicurare la chiarezza, completezza e immediatezza delle informazioni, la conservazione delle stesse, in base a criteri uniformi

Dal 4 luglio 2017

Non è più previsto l'obbligo di tenuta dell'archivio unico.

TITOLARE EFFETTIVO

Fino al 3 luglio 2017

Il titolare effettivo veniva individuato nella persona fisica per conto della quale un'operazione ovvero un'attività veniva realizzata.

Nel caso di entità giuridica il titolare effettivo coincideva con la persona, ovvero, le persone fisiche che possedevano/controllavano in ultima istanza a suddetta entità, ovvero ne risultano beneficiari.

Dal 4 luglio 2017

Il decreto modifica in parte quanto già previsto sui criteri di individuazione del titolare effettivo, e definisce nuovi obblighi a carico dei vari soggetti a favore dei quali viene eseguita l'operazione.

TITOLARE EFFETTIVO

Fino al 3 luglio 2017

Il titolare effettivo veniva individuato nella persona fisica per conto della quale un'operazione ovvero un'attività era realizzata. Nel caso di **entità giuridica** il titolare effettivo coincideva con la persona, ovvero, le persone fisiche che possedevano/controllavano, in ultima istanza, a suddetta entità, ovvero ne risultavano beneficiari.

Dal 4 luglio 2017

Il decreto definisce nuovi obblighi a carico dei vari soggetti a favore dei quali viene eseguita l'operazione.



1. Per quanto concerne le società di capitali:

- la **proprietà diretta** viene indicata dalla titolarità di una partecipazione, superiore al 25% del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;
- la **proprietà indiretta** è indicata dalla titolarità di partecipazioni, superiore al 25% del capitale del cliente (posseduto per mezzo di società controllate ovvero società fiduciarie oppure tramite interposta persona).

TITOLARE EFFETTIVO

Dal 4 luglio 2017

Se dall'analisi dell'assetto proprietario non sia possibile individuare univocamente la persona fisica, ovvero, le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta/indiretta, allora bisogna far riferimento alla persona (ovvero persone) che ne ha il controllo.

CRITERI:

1. Possiede la maggioranza dei voti che possono essere esercitati in assemblea ordinaria.
2. E' in possesso di un numero di voti sufficienti a esercitare un'influenza dominante all'interno dell'assemblea ordinaria.
3. Presenza di determinati vincoli contrattuali che le permettono di esercitare un'influenza dominante in assemblea.
4. Se nemmeno i predetti criteri consentono di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, allora il titolare effettivo va individuato nella persona e nelle persone che sono titolate dei poteri di amministrazione/direzione della società.

TITOLARE EFFETTIVO

Dal 4 luglio 2017

Se i predetti criteri **NON** consentono di individuare, univocamente, uno o più titolari effettivi, allora il titolare effettivo va individuato nella persona e nelle persone che sono titolate dei poteri di amministrazione/direzione della società.

1. Associazioni, fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato. I titolari effettivi sono:

- **fondatori** (se sono in vita).
- **beneficiari** (se facilmente individuabili).
- **soggetti titolari di funzioni di direzione/amministrazione.**

Le imprese dotate di personalità giuridica e tenute all'iscrizione nel Registro delle Imprese, e le persone giuridiche private, obbligate all'iscrizione del registro delle persone giuridiche private, devono comunicare al Registro delle Imprese, esclusivamente in via telematica, e in esenzione da bollo, le informazioni relative ai propri titolari effettivi.

www.avvocatobruccoleri.it

TITOLARE EFFETTIVO

Dal 4 luglio 2017



I soggetti dotati di personalità giuridica devono acquisire le informazioni sulla titolarità effettiva tramite i propri amministratori, sulla base di quanto risulta da scritture contabili, bilanci, libro soci, da comunicazioni relative all'assetto proprietario o al controllo dell'ente, cui l'impresa è tenuta ovvero da comunicazioni ricevute dai soci e da ogni altro dato a loro disposizione.

• Nel caso in cui continuino a permanere dubbi: gli amministratori dovranno presentare richiesta espressa ai soci di ulteriori informazioni.

In caso di inerzia, ovvero, rifiuto non giustificati del socio a fornire le informazioni ritenute necessarie da parte degli amministratori, oppure nell'ipotesi di indicazione di informazioni palesemente fraudolente, il socio non può esercitare il proprio diritto di voto e possono essere impugnate le deliberazioni, eventualmente, assunte con il suo voto determinante.

INDICI DI RISCHIO

Fino al 3 luglio 2017

Erano previsti criteri generali per valutare il rischio di riciclaggio/finanziamento del terrorismo:

1. In relazione al cliente:

- *natura giuridica*
- *prevalente attività svolta*
- *comportamento tenuto al momento del compimento dell'operazione professionale*
- *area geografica di residenza*
- *sede del cliente o della controparte*

2. In relazione all'operazione:

- *rapporto continuativo*
- *prestazione professionale*
- *tipologia e modalità di svolgimento dell'operazione*
- *frequenza delle operazioni e durata della prestazione professionale*
- *ragionevolezza del rapporto continuativo*
- *area geografica di destinazione alla quale era destinato il prodotto oggetto del rapporto continuativo ovvero dell'operazione.*

Dal 4 luglio 2017

Il decreto definisce specifici indici per comprendere se il rischio di riciclaggio/finanziamento del terrorismo è basso ovvero elevato.

INDICI DI RISCHIO BASSO

Fino al 3 luglio 2017

Venivano individuati casi specifici dai quali era possibile desumere l'esistenza di un rischio basso di riciclaggio/finanziamento del terrorismo. Era prevista l'adozione della procedura semplificata di verifica nel caso in cui si trattava di:

1. **Banca, Poste italiane S.p.A., IMEL, imprese di assicurazione che operavano in Italia in specifici rami, agente di cambio, società che svolgevano servizio di riscossione dei tributi, intermediario finanziario iscritto nell'albo tenuto dalla Banca d'Italia.**
2. **Ente creditizio o finanziario comunitario soggetto alla direttiva.**
3. **Ente creditizio o finanziario, situato in uno Stato extra UE.**

Dal 4 luglio 2017

Gli indici di basso rischio sono suddivisi per:

1. **Tipologia di clienti:** società ammesse alla quotazione all'interno di un mercato regolamentato e sottoposte a obblighi di comunicazione che impongono l'obbligo di assicurare adeguata trasparenza della titolarità effettiva.
2. **Tipologia di prodotti:** servizi, operazioni ovvero canali di distribuzione (prodotti in cui i rischi di riciclaggio sono moderati da alcuni fattori quali ad esempio i limiti di spesa ovvero la trasparenza nella titolarità).
3. **Area geografica:** Stati membri, paesi terzi dotati di sistemi efficaci di prevenzione del riciclaggio/finanziamento del terrorismo.

INDICI DI RISCHIO BASSO

Fino al 3 luglio 2017

Se il cliente era un ufficio della P.A. oppure un'istituzione o un organismo che svolgeva pubbliche funzioni non era necessario procedere con l'identificazione e con la verifica.



Non era necessario procedere con l'adempimento degli obblighi di adeguata verifica nel caso in cui l'operazione aveva ad oggetto:



1. Contratti di assicurazione-vita, il cui premio annuale non superava 1.000 euro o il cui premio unico non superava 2.500 euro.
2. Forme pensionistiche complementari disciplinate a condizione che non prevedano clausole di riscatto diverse da quelle specificamente previste dalla disciplina sulle forme pensionistiche complementari e che non possano servire da garanzia per un prestito al di fuori delle ipotesi previste dalla predetta disciplina.
3. Regimi di pensione obbligatoria e complementare o sistemi simili, per i quali i contributi venivano versati tramite deduzione dal reddito e le cui regole non permettevano, ai beneficiari, di trasferire i propri diritti.

INDICI DI RISCHIO BASSO

Fino al 3 luglio 2017

ED ANCORA

Non era necessario procedere con l'adempimento degli obblighi di adeguata verifica, nel caso in cui l'operazione aveva ad oggetto:

1. Moneta elettronica
2. Qualunque altro prodotto o transazione caratterizzato da un basso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo che soddisfi i criteri tecnici stabiliti dalla Commissione europea.

INDICI DI RISCHIO ELEVATO

Fino al 3 luglio 2017

Si doveva procedere con misure rafforzate di adeguata verifica della clientela nel caso in cui il cliente non era fisicamente presente, salvo che:

- 1. Il cliente era già stato identificato in relazione a un rapporto in essere, a patto che le informazioni esistenti fossero aggiornate.**
- 2. Le effettuate con sistemi di cassa continua o di sportelli automatici, per corrispondenza o attraverso soggetti che svolgevano attività di trasporto di valori o mediante carte di pagamento.**



Tali operazioni erano imputate al soggetto titolare del rapporto al quale si riferivano.

Dal 4 luglio 2017

Per l'applicazione delle misure rafforzate devono essere considerati almeno i fattori relativi a:

A. Cliente:

1. Rapporti continuativi o prestazioni professionali instaurati ovvero eseguiti in circostanze anomale.
2. Clienti residenti o aventi sede in aree geografiche ad alto rischio.
3. Strutture qualificabili come veicoli di interposizione patrimoniale.

INDICI DI RISCHIO ELEVATO

Fino al 3 luglio 2017

1. I dati identificativi e le altre informazioni da acquisire sui clienti dovevano risultare da atti pubblici, da scritture private autenticate o da certificati qualificati utilizzati per la generazione di una firma digitale associata a documenti informatici, ovvero siano dotati di identità digitale di livello massimo di sicurezza.
2. I dati identificativi e le altre informazioni da acquisire dei clienti dovevano risultare da dichiarazione della rappresentanza e dell'autorità consolare italiana.

Dal 4 luglio 2017

4. Società che hanno emesso azioni al portatore o siano partecipate da fiduciari.
 5. Attività economiche caratterizzate da elevato utilizzo di contante.
 6. Assetto proprietario della società cliente anomalo o eccessivamente complesso data la natura dell'attività svolta.
- B. Prodotti, servizi, operazioni, canali di distribuzione:**
1. Servizi con un elevato grado di personalizzazione, offerti a una clientela dotata di un patrimonio di rilevante ammontare.
 2. Prodotti od operazioni che potrebbero favorire l'anonimato.

INDICI DI RISCHIO ELEVATO

Fino al 3 luglio 2017

Erano previste misure rafforzate in caso di:

1. Conti di corrispondenza con enti corrispondenti di Stati extracomunitari.
2. Operazioni, rapporti continuativi ovvero prestazioni professionali con persone politicamente esposte che residenti in altro Stato comunitario, ovvero, in uno Stato extracomunitario.

Dal 4 luglio 2017

3. Rapporti continuativi, prestazioni professionali od operazioni occasionali a distanza non assistiti da adeguati meccanismi e procedure di riconoscimento.
4. Pagamenti ricevuti da terzi privi di un evidente collegamento con il cliente o con la sua attività.
5. Prodotti e pratiche commerciali di nuova generazione, compresi i meccanismi innovativi di distribuzione e l'uso di tecnologie innovative o in evoluzione per prodotti nuovi o preesistenti.

INDICI DI RISCHIO ELEVATO

Dal 4 luglio 2017

Area geografica:

- 1. Paesi terzi che, sulla base di fonti attendibili e indipendenti quali valutazioni reciproche ovvero rapporti pubblici di valutazione dettagliata, siano ritenuti carenti di efficaci presidi di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo coerenti con le raccomandazioni del GAFI.**
- 2. Paesi terzi che fonti autorevoli e indipendenti valutano essere caratterizzati da un elevato livello di corruzione o di permeabilità ad altre attività criminose.**
- 3. Paesi soggetti a sanzioni, embargo o misure analoghe emanate dai competenti organismi nazionali e internazionali.**
- 4. Paesi che finanziano o sostengono attività terroristiche o nei quali operano organizzazioni terroristiche.**

INDICI DI RISCHIO ELEVATO

Dal 4 luglio 2017

- Le autorità di vigilanza dei singoli settori possono individuare ulteriori fattori di rischio.
- A prescindere dalle casistiche sopra elencate bisogna, comunque, procedere con l'adeguata verifica rafforzata in caso di:
 - a) **Clienti residenti in paesi terzi ad alto rischio individuati dalla Commissione europea.**
 - b) **Rapporti di corrispondenza transfrontalieri con un ente creditizio o istituto finanziario corrispondente di un paese terzo.**
 - c) **Rapporti continuativi, prestazioni professionali o operazioni con clienti e relativi titolari effettivi che siano persone politicamente esposte.**

ADEGUATA VERIFICA TRAMITE SOGGETTI TERZI

Fino al 3 luglio 2017

Il decreto prevedeva la possibilità di assolvere agli obblighi di adeguata verifica, pur in assenza del cliente, a patto che veniva fornita attestazione da parte di uno dei seguenti soggetti “terzi” (con i quali i clienti avevano rapporti continuativi, ovvero, ai quali avevano conferito incarico di svolgere una prestazione professionale):

1. Intermediari, e loro succursali insediate in Stati extra UE.
2. Enti creditizi ed enti finanziari di Stati membri UE.
3. Banche aventi sede legale e amministrativa in Stati extra UE.
4. Professionisti nei confronti di altri professionisti.

Dal 4 luglio 2017

Si amplia la categoria dei soggetti “terzi”, che include anche:

1. **Agenti in attività finanziaria** iscritti in apposito elenco previsto dal TUB, ma solo per operazioni di importo inferiore a 15.000 euro aventi ad oggetto prestazioni di servizi di pagamento, emissione e distribuzione di moneta elettronica.

2. Talune tipologie di **intermediari assicurativi**:

- Agenti di assicurazione
- Mediatori di assicurazione o di riassicurazione,
- Intermediari finanziari inseriti nell’elenco speciale TUB; - Poste Italiane - divisione servizi di banco posta che operano nei c.d. “rami vita”;

DEGUATA VERIFICA TRAMITE SOGGETTI TERZI

Dal 4 luglio 2017

- A. Soggetti eroganti microcredito per l'avvio o l'esercizio di attività di lavoro autonomo o di microimpresa.
- B. Confidi e altri soggetti diversi dalle banche che si occupano di attività di concessione di finanziamenti elencati all'art. 112 TUB.
- C. Intermediari bancari e finanziari, nonché imprese assicurative che hanno sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro, stabiliti senza succursale all'interno del territorio della Repubblica italiana.

OBBLIGHI SEMPLIFICATI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

Fino al 3 luglio 2017



Il decreto si limitava a stabilire che, in caso di obblighi semplificati, i destinatari del decreto non erano soggetti agli obblighi indicati nella Sezione I.

OBBLIGHI SEMPLIFICATI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

Dal 4 luglio 2017

- Se il rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo è basso, la verifica dell'identità del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo può essere posticipata ad un momento successivo all'instaurazione del rapporto o al conferimento dell'incarico per lo svolgimento di una prestazione professionale.
- **Bisogna, in ogni caso, provvedere all'acquisizione dei dati identificativi del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo e dei dati relativi alla tipologia e all'importo dell'operazione, nonché completare le procedure di verifica dell'identità dei medesimi entro 30 giorni dall'instaurazione del rapporto o dal conferimento dell'incarico.**

OBBLIGHI SEMPLIFICATI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

Dal 4 luglio 2017



Se, trascorsi 30 giorni, viene riscontrata l'impossibilità oggettiva della verifica dell'identità del cliente, i soggetti obbligati devono astenersi dal compiere l'operazione richiesta e devono valutare se effettuare o meno una segnalazione di operazione sospetta.

www.avvocatobruccoleri.it

OBBLIGHI RAFFORZATI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

Fino al 3 luglio 2017

- Se il cliente non era fisicamente presente (e non si verificavano le eccezioni riportate alla voce “Indici di rischio”), era necessario:

- 1) Accertare l'identità del cliente tramite documenti, dati o informazioni supplementari.
- 2) Adottare misure supplementari per la verifica o la certificazione dei documenti forniti o richiedere una certificazione di conferma di un ente creditizio o finanziario soggetto alla direttiva.
- 3) Assicurarsi che il primo pagamento relativo all'operazione era effettuato tramite un conto intestato al cliente presso un ente creditizio.

Dal 4 luglio 2017

I soggetti obbligati devono:

1. Acquisire informazioni aggiuntive sul cliente e sul titolare effettivo.
2. Approfondire gli elementi posti a fondamento delle valutazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto.
3. Applicare con maggior frequenza le procedure atte a garantire il controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale.

OBBLIGHI RAFFORZATI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

Fino al 3 luglio 2017

Se gli enti creditizi avevano a che fare con conti di corrispondenza con enti corrispondenti di Stati extra UE gli enti creditizi dovevano:

- 1. Raccogliere sull'ente creditizio informazioni sufficienti per comprendere la natura delle sue attività e per determinare, sulla base di pubblici registri, la sua reputazione e qualità della vigilanza cui è soggetto.**
- 2. Valutare la qualità dei controlli in materia di contrasto al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo cui l'ente corrispondente è soggetto.**

Dal 4 luglio 2017

Nel caso di rapporti di corrispondenza transfrontalieri con un ente creditizio o istituto finanziario corrispondente di un paese terzo, gli intermediari bancari e finanziari, in aggiunta alle misure ordinarie di adeguata verifica della clientela, dovranno:

1. Raccogliere, sull'ente creditizio o istituto finanziario corrispondente, le informazioni per comprendere appieno la struttura proprietaria e la natura delle attività svolte, oltre che per determinare, basandosi sul contenuto di pubblici registri, elenchi, atti o documenti, la correttezza e la qualità della vigilanza alla quale è soggetto l'ente o corrispondente.

OBBLIGHI RAFFORZATI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

Fino al 3 luglio 2017

3. Ottenere l'autorizzazione del Direttore generale, di suo incaricato ovvero di un soggetto che svolge una funzione equivalente prima di aprire nuovi conti di corrispondenza.
3. Definire in forma scritta i termini dell'accordo con l'ente corrispondente e i rispettivi obblighi.
4. Assicurarsi che l'ente di credito corrispondente abbia verificato l'identità dei clienti che hanno un accesso diretto ai conti di passaggio, che abbia costantemente assolto gli obblighi di adeguata verifica della clientela e che, su richiesta, possa fornire all'intermediario finanziario controparte i dati del cliente e del titolare effettivo ottenuti a seguito dell'assolvimento di tali obblighi.

Dal 4 luglio 2017

2. Valutare la qualità dei controlli in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo ai quali è soggetto l'ente creditizio o istituto finanziario corrispondente estero.
3. Ottenere l'autorizzazione dei titolari di poteri di amministrazione o direzione ovvero di loro delegati (ovvero dei soggetti che svolgono una funzione equivalente).
4. Definire in forma scritta i termini dell'accordo con l'ente creditizio o istituto finanziario corrispondente, oltre ai rispettivi obblighi.

OBBLIGHI RAFFORZATI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

Fino al 3 luglio 2017

In relazione alle prestazioni professionali/rapporti continuativi con **persone politicamente** esposte, era necessario che il soggetto obbligato ad adempiere con le modalità rafforzate:

1. Procedeva a stabilire adeguate procedure basate sul rischio per determinare se il cliente era o meno una persona politicamente esposta.
2. Doveva ottenere l'autorizzazione del Direttore generale prima di dare avvio un rapporto continuativo con tali clienti.
3. Adottava ogni misura adeguata per stabilire l'origine del patrimonio e dei fondi impiegati nel rapporto continuativo o nell'operazione.
4. Assicurava un controllo continuo e rafforzato della prestazione professionale ovvero del rapporto continuativo.

Dal 4 luglio 2017

È necessario che l'ente creditizio, oppure, l'istituto finanziario corrispondente estero abbia sottoposto ad adeguata verifica i clienti che hanno un accesso diretto ai conti di passaggio, che l'ente o l'istituto effettui il controllo costante dei rapporti con tali clienti e che, su richiesta, possa fornire all'intermediario finanziario controparte obbligato i dati pertinenti in materia di adeguata verifica della clientela.

OBBLIGHI RAFFORZATI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

Dal 4 luglio 2017

1. Assicurare un monitoraggio costante del rapporto con l'ente creditizio o l'istituto finanziario corrispondente.
2. Gli intermediari bancari e finanziari non possono aprire o mantenere, con banche di comodo, conti di corrispondenza, nemmeno in modo indiretto.
3. I soggetti chiamati all'adempimento degli obblighi antiriciclaggio devono definire procedure adatte (che devono essere basate sul rischio) per determinare se il cliente sia o meno una persona politicamente esposta.
4. Se costituiscono persone politicamente esposte, il beneficiario della prestazione assicurativa, ovvero, il titolare effettivo, i soggetti chiamati all'adempimento degli obblighi previsti in materia di antiriciclaggio **dovranno**, al momento del pagamento della prestazione oppure della cessione del contratto:
 - A. Informare l'alta dirigenza, prima del pagamento dei proventi della polizza.**
 - B. Eseguire controlli più approfonditi sull'intero rapporto con il contraente.**

www.avvocatobruccoleri.it

SOGGETTI CONVENZIONATI E AGENTI

Dal 4 luglio 2017



Specifiche disposizioni hanno come destinatari soggetti convenzionati e agenti di prestatori di servizi di pagamento e di istituti di moneta elettronica, e che concernono:

- 1. Misure di controllo da adottare**
- 2. Adempimenti posti a loro carico (tra i quali anche la comunicazione all'OAM dei dati che devono essere annotati in un apposito registro pubblico informatizzato).**

www.avvocatobruccoleri.it

SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE

Dal 4 luglio 2017



Sono diverse le modalità previste per effettuare la segnalazione di operazioni sospette, a seconda che il soggetto obbligato sia:

- 1. Professionista**
- 2. Intermediario bancario o finanziario**
- 3. Operatore finanziario**
- 4. Società di gestione degli strumenti finanziari**
- 5. Soggetti convenzionati e agenti**

www.avvocatobruccoleri.it

SANZIONI

Con il [decreto legislativo attuativo della IV direttiva antiriciclaggio](#) cambia l'impianto delle sanzioni che possono essere irrogate per la violazione degli obblighi previsti dalla normativa in capo ai vari attori.



1. Un fatto non è più sanzionabile, se non costituisce più un illecito in base alle disposizioni del [D.Lgs. n. 90/2017](#).
2. Per quanto concerne le sanzioni di carattere amministrativo, il decreto prevede l'applicazione del principio del *favor rei*.
3. La riforma della disciplina contiene, inoltre, una suddivisione più chiara e dettagliata della tipologia di violazioni da cui scaturisce l'irrogazione delle sanzioni, sia di carattere penale sia di carattere amministrativo. Si prevede, inoltre, l'applicazione di specifiche sanzioni (nei confronti dell'ente) per il reato di autoriciclaggio.

SANZIONI

DAL 4 LUGLIO 2017

1. Non possono essere irrogate sanzioni per un fatto che non costituisce più illecito in base alle disposizioni del D.Lgs. n. 90/2017.
2. Il termine per concludere il procedimento sanzionatorio è pari a 2 anni, che decorrono dalla data di ricezione della contestazione notificata all'amministrazione procedente. Dalla stessa data le notifiche all'amministrazione vanno effettuate solo tramite PEC.
3. Qualora il soggetto interessato richieda di essere udito nel corso del procedimento (necessaria la presentazione di una richiesta formale), il termine sopra indicato è prorogato di ulteriori 6 mesi.
4. Il procedimento si conclude con l'adozione del decreto che dispone in ordine alla sanzione.
5. **Per i procedimenti di carattere sanzionatorio che risultano pendenti al 4 luglio 2017, qualora il termine di conclusione degli stessi non sia ancora maturato, il medesimo è prorogato di ulteriori 12 mesi.**

SANZIONI PENALI DAL 4 LUGLIO 2017

Maggiore attenzione alle condotte che riguardano la falsificazione, ovvero, l'utilizzo di dati falsi relativi al cliente, al titolare effettivo, all'esecutore, allo scopo e alla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e all'operazione.



Ad esempio:

1. Il soggetto che deve adempiere agli obblighi di adeguata verifica e che falsifica dati/informazioni, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni, nonché una multa da 10.000 a 30.000 euro.
2. Il soggetto obbligato a fornire informazioni, che fornisce informazioni false, è punito con la reclusione da 6 mesi fino a 3 anni e una multa da 10.000 a 30.000 euro


SANZIONI PENALI DAL 4 LUGLIO 2017

IMP: Non comportano applicazione di sanzioni penali:



1. Inosservanza delle disposizioni relative all'obbligo di identificazione.
2. Omessa, incompleta, tardiva registrazione delle informazioni necessarie per adempiere all'obbligo di adeguata verifica della clientela.
3. Omessa comunicazione alle autorità competenti, da parte dei soggetti incaricati del controllo di gestione, delle eventuali infrazioni di cui abbiano avuto notizia (ad esempio con riferimento all'obbligo di segnalazione di operazioni sospette).

SANZIONI PENALI DAL 4 LUGLIO 2017



Viene ridotto l'ammontare massimo dell'ammenda (fino a 30.000 euro anziché fino a 50.000 euro) nei confronti del soggetto che viola il divieto di comunicazione (al cliente o a soggetti terzi) della segnalazione di operazioni sospette, ovvero dell'esistenza/probabilità di indagini o approfondimenti in ordine al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo.

SANZIONI AMMINISTRATIVE DAL 4 LUGLIO 2017

Le tipologie di violazioni che possono essere commesse dai vari attori sono suddivise in maniera diversa e più chiara:

- 1. Inosservanza degli obblighi di adeguata verifica e dell'obbligo di astensione.**
- 2. Inosservanza degli obblighi di conservazione.**
- 3. Inosservanza delle disposizioni relative all'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette.**

SANZIONI AMMINISTRATIVE

DAL 4 LUGLIO 2017

1. Inosservanza degli obblighi di comunicazione da parte dei componenti degli organi di controllo dei soggetti obbligati.
2. Inosservanza degli obblighi informativi nei riguardi dell'UIF e degli ispettori del MEF.
3. Inosservanza delle disposizioni specifiche in materia di soggetti convenzionati e agenti di prestatori di servizi di pagamento e istituti emittenti moneta elettronica.
4. Disposizioni sanzionatorie specifiche per soggetti obbligati vigilati (si fa riferimento a intermediari bancari e finanziari che hanno ad esempio commesso violazioni gravi e ripetute relative a procedure e controlli interni, nonché a soggetti titolari di funzione di amministrazione, direzione e controllo dell'intermediario che non hanno assolto ai loro compiti).
5. Inosservanza delle disposizioni di cui al Titolo III (limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore, divieto di conti e libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia, etc.).

Piazza A. Diaz, 6
Milano, 20123
Cell 328 8871062
E-mail: studiolegalebruccoleri@gmail.com

Studio Legale
Avv. Maria Bruccoleri

Via Gioacchino di Marzo 5
Palermo, 90144
Tel. 091 309131
Tel/Fax 091 308038
PEC: avvmariabruccoleri@legamail.it

SANZIONI AMMINISTRATIVE DAL 4 LUGLIO 2017

IMP: Le sanzioni applicabili in relazione alle singole tipologie di violazioni sono state oggetto di modifica, anche, sotto il profilo quantitativo.

www.avvocatobruccoleri.it

OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA E OBBLIGO DI ASTENSIONE DAL 4 LUGLIO 2017

- Le violazioni relative agli obblighi di identificazione e di acquisizione delle informazioni sul cliente, sono punite con sanzioni di carattere amministrativo (non penale) e variano a seconda che si verta o meno nell'ipotesi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime e non commesse da soggetti obbligati vigilati (bisogna far riferimento alle disposizioni sanzionatorie specifiche per soggetti obbligati vigilati).
- **Se la violazione commessa non rientra nell'ipotesi sopra descritta, va applicata una sanzione pecuniaria di 2.000 euro.**
- **Le violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime (non commesse da soggetti obbligati vigilati), sono punite con una sanzione da 2.500 a 50.000 euro.**

OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA E OBBLIGO DI ASTENSIONE

DAL 4 LUGLIO 2017



- Le sanzioni trovano applicazione, unicamente, nei confronti dei soggetti che, dovendo astenersi dal compiere l'operazione/la prestazione (per impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica della clientela) compiono in ogni caso le operazioni ovvero eseguono la prestazione professionale.
- L'omessa istituzione dell'archivio unico informatico (ovvero del registro della clientela) non è più sanzionabile, essendo stato abolito l'obbligo di tenuta dell'archivio unico informatico (ovvero del registro della clientela).

OBBLIGHI DI CONSERVAZIONE

DAL 4 LUGLIO 2017



Il meccanismo di applicazione della sanzione è strutturato in maniera analoga a quello relativo alla violazione degli obblighi di adeguata verifica della clientela e degli obblighi di astensione. **PERTANTO:**

1. In situazioni “**normali**” la sanzione da applicare, di tipo pecuniario, ammonta a **2.000 euro**;
2. In caso di **violazioni gravi, ripetute o sistematiche** ovvero **plurime** (non commesse da soggetti obbligati vigilati, per le quali bisogna far riferimento alle disposizioni sanzionatorie specifiche per soggetti obbligati vigilati), la sanzione va da **2.500 a 50.000 euro**.

www.avvocatobruccoleri.it

OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE

DAL 4 LUGLIO 2017

- La sanzione “**ordinaria**” ammonta a 3.000 euro, salvo che il fatto che non costituisca reato.
- In presenza di **violazioni gravi, ripetute o sistematiche** ovvero plurime (non commesse da soggetti obbligati vigilati, per le quali bisogna far riferimento alle disposizioni sanzionatorie specifiche per soggetti obbligati vigilati), la sanzione va da 30.000 a 300.000 euro.
- Nel caso in cui tali violazioni gravi e ripetute abbiano apportato anche un vantaggio economico, l'importo massimo della sanzione viene elevato:
 - A. **Fino al doppio dell'ammontare del vantaggio economico (a condizione che il vantaggio sia determinato o determinabile e comunque almeno pari a 450.000 euro);**
 - B. **Fino a un milione di euro nell'ipotesi in cui il vantaggio non sia determinato o determinabile.**

www.avvocatobruccoleri.it

OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE

DAL 4 LUGLIO 2017

Le sanzioni si applicano, anche, nei confronti del personale degli intermediari bancari e finanziari, nonché, delle società fiduciarie, diverse da quelle iscritte all'albo, che è tenuto all'effettuazione della comunicazione/segnalazione ed è responsabile (anche solamente in via concorrenziale) dell'omessa segnalazione.



Qualora non venga data esecuzione al provvedimento di sospensione dell'operazione sospetta è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa da 5.000 a 50.000 euro.

SANZIONI RIDOTTE

DAL 4 LUGLIO 2017

- Le sanzioni possono essere pagate in misura ridotta (1/3 delle sanzioni irrogate).
- Il destinatario del decreto sanzionatorio deve presentare apposita richiesta al MEF, entro il termine di impugnazione del decreto.
- Non è possibile beneficiare della riduzione delle sanzioni se il soggetto si è già avvalso di tale possibilità nel corso dei 5 anni precedenti.
- In caso di accoglimento, ovvero, di rigetto della richiesta di pagamento in misura ridotta delle sanzioni, il Ministero notifica apposito provvedimento al richiedente (il provvedimento di accoglimento contiene anche l'indicazione delle somme da versare e delle modalità con cui eseguire il pagamento).

SANZIONI RIDOTTE

DAL 4 LUGLIO 2017

- ✓ Il pagamento deve essere effettuato entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento (fino ad allora i termini di impugnazione del decreto sanzionatorio rimangono sospesi).
- ✓ Il soggetto che non versa nei termini ovvero con modalità difformi, non può più beneficiare della riduzione dell'importo delle sanzioni
(che vanno pertanto pagate in misura piena).




Tali regole trovano applicazione nei confronti di tutti i decreti sanzionatori non ancora divenuti definitivi alla data del 4 luglio 2017.

www.avvocatobruccoleri.it

SANZIONI RIDOTTE

PRINCIPIO DEL FAVOR REI



In presenza di violazioni commesse prima del 4 luglio 2017, sanzionate in via amministrativa, si applica la legge vigente all'epoca della commessa violazione, se più favorevole, ivi compresa l'applicabilità dell'istituto del pagamento in misura ridotta.

www.avvocatobruccoleri.it

Piazza A. Diaz, 6
Milano, 20123
Cell 328 8871062
E-mail: studiolegalebruccoleri@gmail.com

Studio Legale
Avv. Maria Bruccoleri

Via Gioacchino di Marzo 5
Palermo, 90144
Tel. 091 309131
Tel/Fax 091 308038
PEC: avvmariabruccoleri@legamail.it

AUTORICICLAGGIO

DAL 4 LUGLIO 2017



**Nei confronti dell'ente deve essere applicata una sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote.
L'ammontare minimo e massimo della sanzione aumenta (da 400 a 1000 quote) qualora il denaro,
i beni ovvero le altre utilità provengano da un delitto per il quale è prevista la pena della reclusione superiore nel massimo a 5 anni.**

www.avvocatobruccoleri.it

AUTORICICLAGGIO

DAL 4 LUGLIO 2017

In caso di condanna per il delitto sopra descritto, vanno applicate nei confronti dell'ente anche le sanzioni interdittive previste dalla disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, ossia:

- 1. Interdizione dall'esercizio dell'attività.**
- 2. Sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito.**
- 3. Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio.**
- 4. Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi.**
- 5. Divieto di pubblicizzare beni o servizi.**

AUTORICICLAGGIO

DAL 4 LUGLIO 2017



- In caso di condanna, ovvero, di applicazione della pena su richiesta delle parti, i beni che costituiscono il profitto del reato vanno confiscati (a meno che gli stessi appartengano a persone estranee al reato).
- Se ciò non è possibile, il giudice deve ordinare la confisca delle somme di denaro (ovvero dei beni o delle altre utilità) di cui il reo disponga (anche tramite interposta persona), per un valore corrispondente al prodotto, profitto o prezzo del reato medesimo.

DALL'ARCHIVIO UNICO INFORMATICO AGLI OBBLIGHI DI CONVERSAZIONE

Tra le novità del decreto antiriciclaggio, una di particolare rilievo riguarda la cancellazione dell'obbligo di registrazione dei dati successiva all'adeguata verifica della clientela, obbligo che rendeva particolarmente gravoso il compito dei professionisti, oberati di un carico di lavoro maggiore rispetto ai colleghi europei.



Dal 4 luglio 2017, sarà sufficiente la semplice conservazione dei dati e dei documenti.

Tale obbligo di conservazione potrà essere distinto in:

1. **Obbligo di conservazione dei dati e delle informazioni, anche, in copia semplice.**
2. **Obbligo di conservazione delle scritture e registrazioni inerenti le operazioni, che devono essere conservate in originale o copia autentica.**

IMP: Dati e informazioni conservate ai sensi dell'antiriciclaggio sono utilizzabili a fini fiscali.

DALL'ARCHIVIO UNICO INFORMATICO AGLI OBBLIGHI DI CONVERSAZIONE

Con il [D.Lgs. n. 90 del 2017](#) è stato recepito il testo del decreto attuativo della direttiva comunitaria n. 2015/849, la IV direttiva antiriciclaggio e sono state introdotte modifiche alla normativa nazionale (D.Lgs. n. 231/2007).



Nell'ottica della logica del sistema, la normativa ha come scopo la lotta al riciclaggio e prevede il coinvolgimento dei commercialisti insieme ad altri professionisti, al fianco dei soggetti di area bancaria e finanziaria, a supporto dei soggetti istituzionalmente destinati all'attività di contrasto del fenomeno.

NOMATIVA DI RIFERIMENTO

- **Decreto Legislativo del 25 maggio 2017, n. 90**
- **Direttiva UE 2015/849 del 20 maggio 2015**

GIURISPRUDENZA DI RIFERIMENTO

- Corte di Cassazione, sez. II civile, sentenza 20 aprile 2018, n. 9881
- Corte di Cassazione, sentenza 9 agosto 2018, n. 20697
- Corte di Cassazione, Sez. II penale, 14 gennaio 2016, n. 9472
- Corte di Cassazione sentenza, n. 19219 del 27.5.2016
- Corte di Cassazione, Sez. II civile , 6.10.2016, n. 23406
- Corte di Cassazione, Sez. V civile, n. 4782 del 11.3.2016
- Corte di Cassazione, Sez. II penale, n. 9472 del 8.3.2016
- Sentenza Corte di appello di Roma, n. 5643 del 2.10.2015
- Sentenza Tribunale di Roma, n. 14085 del 1.10.2014
- Sentenza Corte di appello di Roma, n. 4035 del 16.6.2014
- Ragioneria Generale dello Stato, sentenza n. 40 del 29.11.2013
- Sentenza Corte di appello di Roma, n. 5070 del 2.10.2013

Piazza A. Diaz, 6
Milano, 20123
Cell 328 8871062
E-mail: studiolegalebruccoleri@gmail.com

Studio Legale
Avv. Maria Bruccoleri

Via Gioacchino di Marzo 5
Palermo, 90144
Tel. 091 309131
Tel/Fax 091 308038
PEC: avvmariabruccoleri@legamail.it

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

www.avvocatobruccoleri.it



NOI DIFENDIAMO
I VOSTRI DIRITTI



PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI [REDACTED]

N. [REDACTED] R.G.N.R.

AVVISO ALL'INDAGATO DELLA CONCLUSIONE
DELLE INDAGINI PRELIMINARI E SUL DIRITTO DI DIFESA
NOMINA DIFENSORE DI UFFICIO
- artt. 415 bis - 369 bis - 97 c.p.p. -

Il Pubblico Ministero dott. G. [REDACTED]
Visti gli atti del procedimento [REDACTED]

[REDACTED]

stato in Verona - via Sereza n. 5 tel. 045 800 6171
che contestualmente si nomina ex art. 97 c.p.p. così come modificato dalla L. 60/2001

INDAGATO

reato p. e p. dall'art. 10 ter D.lgs. 74/2000 perché, in qualità di legale rappresentante della società " [REDACTED] s.r.l.", ometteva di effettuare i versamenti dell'IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale p. d'imposta 2012 per un ammontare complessivo pari a € 392.919,00 entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al successivo periodo di imposta. [REDACTED]
In [REDACTED] 27.12.2013 termine previsto per il versamento dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo al [REDACTED] di riferimento individuato nell'anno 2012.

rilevato che in ordine al procedimento penale in epigrafe indicato non deve formulare richiesta di archiviazione ai sensi degli artt. 408 e 411 c.p.p.

AVVISA

La persona sottoposta alle indagini sopra generalizzata che sono concluse le indagini a suo carico per il reato sopra specificato, con l'avvertimento che la documentazione relativa alle indagini espletate e le eventuali spese anticipate dall'erario sono depositate presso la segreteria di questo Pubblico Ministero e che l'indagato e il suo difensore hanno facoltà di prenderne visione e di estrarne copia;

AVVERTE

L'indagato che ha facoltà, entro il termine di giorni venti, di presentare memorie, produrre documenti, depositare documentazione relativa ad investigazioni del difensore, chiedere al Pubblico Ministero il compimento di atti di indagine, nonché di presentarsi per rilasciare dichiarazioni ovvero chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio.

Il presente atto vale anche ai fini e per gli effetti di cui agli artt. 369 e 369 bis c.p.p., e pertanto si

INVITA

la/le persona sottoposta ad indagini ad esercitare la facoltà di nominare un difensore di fiducia

Iva non versata: €
392.919,00.



PENALE – ABUSO D'UFFICIO PER CONTRAVVENZIONI STRADALI

INVITO PER LA PRESENTAZIONE
DI PERSONA SOTTOPOSTA AD INDAGINI
INFORMAZIONE DI GARANZIA
- art. 375, 369 c.p.p., 415 bis, C.p.p. 28, 29 e 30 disp.att. c.p.p. -

Il Pubblico Ministero, [redacted]
visti gli atti del procedi [redacted]
nei confronti di:

[redacted] ino

[redacted]

Al delitto n. e n. dagli artt. 110-323 c.p. perche [redacted] quale amministratore delegato e
[redacted] quale Presidente [redacted] so nella disponibilità l'autovettura aziendale
ed essendo state elevate al suddetto automezzo le seguenti

LAVORO- LICENZIAMENTO PER ABUSO LEGGE 104/92




Sezione lavoro

Ricorso ex art. 1, comma 48 e ss., l. 92/2012

per il sig. Giuseppe Tersigni (CE TRS GDP 50R03 F340D)



commiss. sp.a. (CA: e P.I. 01829750462), in persona del suo legale rappresentante
C



Fatto e diritto

1. [redacted] d'ora in avanti anche r. (ricorrente), per
brevità - è stato [redacted] operaio, della [redacted] per oltre
ventiquattro anni (doc. 1, buste paga), senza mai aver su [redacted] edimento
disciplinare, ed è stato licenziato con comunicazione del 17 gennaio 2018 (doc. 2,
lettera di licenziamento e contestazione disciplinare), del seguente tenore:
<<Facciamo seguito alla nostra lettera di contestazione disciplinare
dell'08.01.2018, consegnatele a mani in pari data, il cui contenuto qui di seguito si
ritrascrive: <<A seguito dei sospetti su possibile abuso dei permessi ex lege
104/92 da Lei richiesti abbiamo affidato l'incarico - nell'ambito di controlli
difensivi da noi disposti - ad una agenzia investigativa di svolgere indagini in
merito alla modalità con le quali lei ha svolto le attività di assistenza per le quali
la legge consente di beneficiare di tali permessi. E' così emerso che Lei, in totale
violazione dei suoi doveri contrattuali di correttezza e buona fede
nell'adempimento dell'obbligazione lavorativa, ha fittiziamente usufruito dei
permessi ex L. 104/192 nei giorni 28 novembre e 15 dicembre 2017 - nei quali la
richiesta di permesso riguardava il turno lavorativo dalle 14.00 alle 22.00 -
astenendosi dalla norma quale scopo precipuo dei dati permessi. Infatti il giorno

UN AUTOBUS CHIAMATO DESIDERIO*



* La foto è solo rappresentativa.

PENALE – INTERRUZIONE PUBBLICO SERVIZIO



dell'articolo 369 *bis* comma secondo lettera *d-bis* del codice di procedura penale ha diritto a servirsi di un interprete e ha diritto alla traduzione degli atti fondamentali del procedimento.

Qualora si proceda nei confronti di ente persona giuridica, la si invita, laddove intenda partecipare al presente procedimento, a depositare la dichiarazione prevista dall'articolo 39 comma secondo Decreto Legislativo n.231/01 che dispone: "l'ente che intende partecipare si costituisce depositando nella cancelleria della autorità giudiziaria procedente una dichiarazione contenente, a pena di inammissibilità:

- a) la denominazione dell'ente e le generalità del suo legale rappresentante;
- b) il nome e cognome del difensore e l'indicazione della procura alle liti;
- c) la sottoscrizione del difensore;
- d) la dichiarazione o l'elezione di domicilio;"

INDAGATO

del reato di cui all'art. 331 c.p. per essere stato responsabile in qualità di legale rappresentante della [redacted] servizio pubblico di collegamento a mezzo autobus fra le località [redacted] dell'intersezione [redacted] effettuando un servizio totalmente inefficiente con la soppressione [redacted] occasioni: in particolare effettuando soppressioni sulle [redacted] sessantasei soppressioni sulle tratte [redacted] quattordici soppressioni sulle tratte [redacted] turbando la regolarità del servizio con danno alla collettività e in particolare ai titolari degli abbonamenti.

prescrizione ordinaria al [redacted]; con interruzione del [redacted] o conseguente prescrizione al [redacted];

AVVISA

che le indagini preliminari sono concluse e che gli atti sono depositati in Segreteria per giorni cinque con facoltà di prenderne visione ed estrarne copia.

AVVISA

inoltre l'indagato/gli indagati e il difensore che hanno facoltà, entro il termine perentorio di venti giorni dalla notifica del presente avviso, di:

- 1) produrre documenti;
- 2) presentare memorie;
- 3) depositare la documentazione relativa ad attività di indagine svolta dal difensore;
- 4) chiedere al P.M. il compimento di specifiche attività di indagine aventi attinenza con i fatti per cui si procede;
- 5) chiedere di presentarsi per rendere dichiarazioni ovvero chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio;
- 6) chiedere, ai sensi dell'articolo 141 *bis* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, ove ne ricorrano i presupposti, qualora non ne abbia/abbiano già beneficiato, l'ammissione alla prova ai sensi dell'articolo 168 *bis* del codice penale per i reati ivi previsti e che l'esito positivo della prova estingue il reato.



PENALE – Il caso del controllore...

in servizio di Verifica titoli di viaggio con il turno con il collega matricola e 10,30 circa, salivamo sul bus n. 1 in . Durante il normale controllo trovavo il signor seduto nella parte posteriore del bus con il biglietto urbano numero B non obliterato. Avvertivo l'Utente che il biglietto non era regolare, perché non era vidimato ed era un biglietto valido solo nella zona urbana (zd) mentre lui si trovava in località extraurbana (zd). Gli chiedevo di fornire le generalità per la compilazione del verbale, l'Utente mi dava dei dati che a un successivo controllo tramite l'Agenzia delle entrate erano inesatti. Con tono calmo gli chiedevo di controllare le generalità fornite in precedenza per verificare eventuali errori; visto che il si confermava la veridicità dei dati, lo avvisavo che avrei chiamato le forze dell'Ordine per l'identificazione e che, in caso di dati falsi, la legge prevedeva una denuncia; l'Utente quindi ritrattava le generalità fornite in precedenza e ne forniva altre che risultavano essere corrette. A quel punto compilavo il verbale che l'Utente rifiutava di firmare e glielo consegnavo. Finito il controllo sul mezzo con il collega scendevamo per proseguire il nostro lavoro.

Dichiaro di avere mantenuto, assieme al collega un comportamento educato, disponibile e corretto, nel rispetto del ruolo rivestito.



PENALE – MINACCIA E FALSO MATERIALE

Indagato per minaccia e falso materiale del pubblico ufficiale in atto pubblico.

Oggetto: Verbale di identificazione (ex art. 349 c.p.p.), dichiarazione o elezione di domicilio per le notificazioni (ex art. 161 c.p.p.) ed eventuale nomina del difensore di fiducia (ex art. 96 c.p.p.) della persona sottoposta alle indagini --//

[redacted] Carabinieri di Sissa, effettivo al [redacted] suddetto reparto, da atto di aver proceduto all'identificazione della sottototata persona:--//

[redacted] mazzo [redacted] rta di

indagato per : Artt. 612 e 476 C.P. e quant'altro ravvisabile dalla denuncia querela sporta in data [redacted] presso il Comando Stazione Carabinieri di

A tal fine si è invitato detta persona a dichiarare le proprie generalità e quant'altro potesse servire ad identificarla, avvertendola delle conseguenze alle quali si espone chi si rifiuta di dare le proprie generalità (ex art. 651 c.p.) o le dà false (ex art. 495 c.p.). È stata altresì invitata a dichiarare o eleggere il proprio domicilio per le notificazioni (ex art. 161 c.p.p.), avvertendola, in specie, che ha l'obbligo di comunicare ogni mutamento del proprio domicilio dichiarato o eletto e che, in mancanza di tale comunicazione o in caso di rifiuto di dichiarare o eleggere il domicilio stesso, le notificazioni verranno eseguite mediante consegna al difensore designato ancorché d'ufficio e che sarà esclusivamente suo onere acquisire periodicamente informazioni presso il domiciliatario. La persona indagata, ex art. 96 comma 1° c.p.p., viene invitata a nominare un difensore di sua fiducia; viene altresì avvertita che ex art. 98 c.p.p. può chiedere di essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato, secondo le seguenti norme (L.217/90 art.3 e successive modificazioni ed integrazioni):

1. Ai sensi dell'art.76, comma 1, del D.P.R. 115/2002, il reddito di riferimento per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è aggiornato periodicamente e comunicato con decreto del Ministero della giustizia. A titolo esemplificativo si richiama in questa sede il d.m. del 07.05.2015 (G.U. n. 186 del 12.08.2015), ai sensi del quale l'importo originale previsto dalla norma previgente (euro 10.766,33) è stato aggiornato ad euro 11.528,41. Sarà cura dell'indagato verificare eventuali successivi aggiornamenti di tale limite reddituale;
2. Se l'interessato convive con i familiari, il reddito ai fini del presente articolo è costituito dalla somma dei redditi congiunti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, ivi compreso l'istante (art. 76, comma 2, del D.P.R. 115/2002);
3. Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero, ad imposta sostitutiva (art. 76, comma 3, del D.P.R. 115/2002);
4. Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi (art. 76, comma 4, del D.P.R. 115/2002);
5. Come accennato al punto 1, i limiti di reddito sono adeguati ogni due anni in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel biennio precedente, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze (art. 77 del D.P.R. 115/2002).

Si avverte che non ricorrendo tali presupposti, l'eventuale difensore d'ufficio, dovrà essere obbligatoriamente pagato. All'esito, la persona sottoposta alle indagini, identificata mediante conoscenza diretta ha dichiarato le seguenti generalità:



BUON NATALE...





BUON NATALE...





Buon Natale...

L'incendio venne posto sotto controllo verso le ore 08h:20'. Iniziavano quindi tutte le operazioni che usualmente vengono poste in atto successivamente e consistenti nella messa in sicurezza delle parti direttamente non coinvolte dall'evento e nelle prime verifiche sullo stato dei luoghi.

Per le operazioni di soccorso venivano impiegati i seguenti mezzi:

- 2 autopompe-serbatoio
- 1 autobotte-pompa
- 1 autoscala
- 1 autofurgone
- 1 campagnola con rimorchio
- 2 autovetture

Intervenute 40
persone...

Complessivamente hanno operato 40 tra vigili del fuoco, capi squadra e funzionari per le fasi di spegnimento, messa in sicurezza, verifica ed adempimenti successivi.

BUON NATALE...





L'incendio è stato causato dall'albero di Natale!

Incendio di Natale

Si ha ragione di ritenere quindi che la causa possa essere riconducibile all'albero di Natale che era rimasto sempre acceso e che potrebbe essersi innescato per cause di natura elettrica (contatti difettosi nella multi presa, difetti di alcune luci, difetti nei cavi di alimentazione, ecc.). Trattandosi di un albero sintetico alto circa 1,50 metri l'energia termica rilasciata ha raggiunto sicuramente un valore di circa 3.000 kW, sufficiente ad innescare a sua volta i materiali con i quali le fiamme possono essere venute a contatto. Un aspetto non secondario da tenere in considerazione è quello relativo alle condizioni termoigrometriche interne che risultavano sicuramente ottime per la diffusione dell'incendio con una temperatura di 20°C e umidità relativa del 50% e costante portata d'aria di ventilazione. Le fiamme si sono quindi diffuse agli arredi e materiali presenti all'interno della zona uffici innescando il legno con cui era realizzata la copertura, diffondendosi poi verso il laboratorio. L'impianto di rilevazione e allarme incendio può aver ragionevolmente segnalato la presenza di fumo dopo circa 4/5 minuti dall'innescò con un segnale che presumibilmente è stato attivato dal rilevatore installato sul canale di ripresa dell'aria o dal rilevatore installato nella zona degli uffici.

Dall'allarme all'arrivo dei Vigili del Fuoco sul posto posso quindi essere trascorsi 25/30 minuti, il che giustifica la diffusione dell'incendio pressoché a tutto il capannone. La diffusione è quindi avvenuta attraverso la diffusione del calore per convezione (moti dell'aria convettivi) e per irraggiamento, in quanto sono stati ampiamente raggiunti e superati i valori delle temperature di accensione del legno della copertura stimabili in circa 200 / 230° C.

Si è trattato quindi di un "incendio generalizzato" un evento cioè che ha interessato tutto il materiale combustibile presente all'interno del capannone.

Penale – Incendio albero di Natale



**AVVISO ALL'INDAGATO DELLA CONCLUSIONE
DELLE INDAGINI PRELIMINARI**
- art. 415 bis c.p.p. -

Il Pubblico Ministero
Repubblica presso il

Sostituto Procuratore della

Visti gli atti del procedimento di cui in epigrafe nei confronti di:



in ordine ai seguenti reati:

a) delitto p. e p. dagli artt. 40, 449 e 423 C.P. perché, quale Presidente del CdA della società [redacted] va [redacted] tore di lavoro e responsabile della prevenzione e sicurezza sul luogo di lavoro (delega verrà rilasciata solo in data [redacted]), omettendo di vigilare e di controllare gli ambienti ove si svolgeva il lavoro, consentiva che venisse allestito dai dipendenti un albero di Natale in materiale sintetico, alto circa 1,50 mt, che, rimanendo acceso ininterrottamente per almeno 7 giorni, innescava un incendio per cause di natura elettrica (contatti difettosi della multi presa, difetto di alcune luci, difetti nei cavi di alimentazione); di conseguenza, l'energia termica rilasciata raggiungeva sicuramente un valore di circa 3.000 kw, sufficiente ad innescare a sua volta i materiali che hanno generato o alimentato le fiamme; l'incendio si sviluppava alle ore 05:46 circa del [redacted] il laboratorio qualità legno arredo della ditta distruggendo l'intero edificio adibito ad uffici (per circa 100 mq) e a laboratorio (circa 1.900 mq);

b) contravvenzione p. e p. dagli artt. 28 comma II, 43 comma I e 55 comma III D.Lgs. 09.04.2008 n.81 perché, in qualità di Presidente del CdA della società [redacted] con sede in [redacted] e quindi datore di lavoro, adottava e comunque manteneva in vigore il "Documento valutazione dei rischi di incendio" (di data 02/07/2012) contenente al Punto 3, il "Piano di emergenza" (documento di cui all'articolo 17 comma 1 lettera a) stesso decreto), in assenza degli elementi di cui all'articolo 28,



Penale – Incendio albero di Natale

In merito all'albero di Natale

Durante il sopralluogo l'attenzione si è soffermata sulla presenza all'interno della zona uffici di ciò che rimane di un albero di Natale. In effetti anche nell'atrio di ingresso del fabbricato "A" ne era stato allestito uno, conseguentemente è stato d'obbligo approfondire tale aspetto.

Gli incendi dovuti agli alberi di Natale sono abbastanza frequenti. Negli Stati Uniti tale tipologia di incidente è stata oggetto di studi, analisi e valutazioni. Il NFPA (National Fire Protection Association) ha elaborato uno studio dal quale si rileva che dal 1999 al 2002 negli Stati Uniti si sono verificati una media annuale di 310 incendi le cui cause erano riconducibili agli alberi di Natale. Questi incendi hanno causato ben 40 morti, 40 feriti e 16,2 milioni di dollari di danni accertati. Uno degli incidenti più gravi si verificò nel mese di dicembre del 1990 a Canton nella Contea del Wayne - Stato del Michigan (sobborgo di Detroit): a causa dell'incendio di un albero di Natale in una villetta perirono ben 7 persone (il papà e 6 figli) mentre rimasero seriamente ustionati la moglie e un altro figlio. Nel 2005 un incendio di un albero di Natale alto 10 metri allestito nella hall di un albergo negli Stati Uniti ha fatto sì che si attivasse l'impianto di spegnimento automatico a pioggia, con successiva evacuazione dei 2.300 ospiti. Si tratta evidentemente di una statistica che possiamo definire sconcertante. La ricerca ha evidenziato che il 40% degli incendi era dovuto a cause di natura elettrica (malfunzionamenti o guasti di apparati), il 24% a fonti di calore situate troppo vicino all'albero, il 7% a bambini che giocavano usando fiamme libere e l'8% il cui innesco era riconducibile alle candele accese utilizzate per addobbare gli alberi ed il restante 21% ad altre cause. L'incendio di un albero di Natale non solo produce una notevole quantità di calore, ma anche fumi e gas di combustione che possono essere tossici e conseguentemente causare effetti molto dannosi se non letali nei confronti dell'uomo.

Nel 2001 negli Stati Uniti vennero eseguiti dei test di combustione sugli alberi di Natale, i cui risultati sono stati oggetto di una pubblicazione [Babrauskas V., G. Chastagner G., and E. Stauss, 2001. *Flammability of cut Christmas trees. International Association of Arson Investigators, Annual Training Conference, Atlantic City, N.J.*]. Le procedure adottate per l'esecuzione delle prove, che



Il caso del poliziotto



Il caso del poliziotto indagato per omicidio colposo



OGGETTO: Verbale di identificazione di persona e di sua dichiarazione od elezione di domicilio per le notificazioni ex art.161 c.p.p. ed eventuale nomina dei difensori.

Il giorno [redacted] sottoscritt [redacted] appartenenti all' [redacted] le indagini per i reati p. e p. all'art. 589 c.p. nell'ambito del p.p. [redacted] proc. [redacted] omicidio colposo in relazione al decesso di [redacted] avven [redacted]

La medesima persona, invitata a fornire le proprie generalità ed ammonita delle conseguenze cui si espone chi si rifiuta di darle (art.651 c.p.) e le di false (art.496 c.p.) di [redacted]

[redacted]

Si comprende e Si parla la lingua italiana.

Il predetto viene informato che sarà data comunicazione del reato alla Procura della Repubblica presso il [redacted]

Il predetto viene altresì invitato a dichiarare od eleggere domicilio in Italia a norma dell'art.161 c.p.p. con avvertimento che, in quanto sottoposto alle indagini, è obbligato a comunicare ogni mutamento del predetto domicilio eletto con apposita dichiarazione resa, nelle forme di rito, all'Autorità giudiziaria che procede.

Viene dato anche avviso che in mancanza di comunicazione del mutamento di domicilio dichiarato od eletto, di inidoneità, insufficienza o rifiuto della dichiarazione od elezione di domicilio, le notificazioni verranno eseguite mediante consegna al difensore nominato.

Preso atto di quanto so [redacted]

Eleggo domicilio in [redacted] presso Caserma di Polizia.

Nomino come difensore di fiducia l'Avvocato [redacted] in questa via [redacted]

al momento non sono in grado di nominare un difensore di fiducia.

Non ho una dimora dove eleggere domicilio.

Rifiuto di eleggere domicilio.

L'ufficio provvede ad informare l'indagato delle seguenti facoltà:--//
La persona sottoposta alle indagini ha facoltà di nominare un difensore di fiducia dichiarandolo ovvero depositando l'atto nelle forme previste dalla legge presso la Segreteria della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna ed in mancanza sarà difeso da un difensore d'Ufficio.--
Nel processo penale italiano non è possibile l'autodifesa (difendersi da solo) ed è sempre indispensabile essere difesi da un avvocato abilitato (difesa tecnica).--//
Lo Stato anticipa al difensore d'ufficio i compensi che vengono liquidati dal giudice e successivamente può recuperare le somme pagate per la difesa di persone che non possono usufruire del gratuito patrocinio per accertata mancanza delle condizioni per accedere al beneficio. In caso di insolvenza si procederà ad esecuzione forzata.--//
I presupposti dell'ammontare del reddito vengono periodicamente aggiornati ed il difensore potrà fornire più analitiche notizie (Legge 30.07.1990 n. 217 e succ.modifiche). Il D.M. 20.01.2009 ha

Penale – Abuso d'ufficio del medico



IL GIP

Dott. A [redacted] lo

Letti gli atti del procedimento penale [redacted] i confronti di:

[redacted]
difensore d'ufficio avv. Christine Nicosi,

Per il reato ai sensi dell'art./degli artt. 323 cp

Esaminata la richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero di data [redacted]
Esaminata l'opposizione alla richiesta di archiviazione dep in data [redacted]
Ritenuto che la richiesta allo stato non può essere accolta;
visto l'art. 409 comma 2 c.p.p.:

f i s s a

la data dell'udienza in Camera di Consiglio per il giorno

[redacted]

per la comparizione delle parti avanti a sè, presso il Tribunale [redacted] disponendo
darsi avviso al P.M. e comunicazione al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello. Alla persona
sottoposta alle indagini ed alla persona offesa dal reato tramite Carabinieri stante l'urgenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.



NOI DIFENDIAMO
I VOSTRI DIRITTI



ANTIRICICLAGGIO

Decreto legislativo, 25/05/2017 n° 90, G.U. 19/06/2017

Il decreto, approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 24 maggio, riscrive integralmente, fra gli altri, il decreto legislativo n. 231/2007 in tema di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, in attuazione della direttiva (UE) 2015/849

(c.d. IV **Direttiva Antiriciclaggio**)



LE PRINCIPALI NOVITÀ




Principali novità del provvedimento





LE PRINCIPALI NOVITÀ





QUALI SONO I PRINCIPALI OBBLIGHI?

I principali obblighi in materia di antiriciclaggio



l'identificazione del cliente

l'**identificazione del titolare effettivo** e la verifica della sua identità;

l'acquisizione e la valutazione di **informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto** continuativo o della prestazione professionale;

il **controllo costante del rapporto con il cliente** per tutta la sua durata, attraverso l'esame della complessiva operatività del cliente medesimo, la verifica e l'aggiornamento dei dati e delle informazioni acquisite nello svolgimento delle attività.

CHI PUÓ SUBIRE UN PROCEDIMENTO IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO?



**Professionisti
STUDI ASSOCIATI**



**AZIENDE
ISTITUTI FINANZIARI**





ANTIRICICLAGGIO E ...

Una società produce bulloni e sostituisce anche impianti o macchinari utili alla produzione

Tale attività non desta particolare attenzione.

Acquista tuttavia un appartamento ad uso abitativo in centro a Milano per il legale rappresentante dell'azienda

Dopo una serie di verifiche dell'autorità competente si presume che la somma utilizzata per acquistare l'immobile **derivi dal mancato versamento delle imposte (IVA) e contributi**





LE CONSEGUENZE per il commercialista

Il commercialista è coinvolto **ANCHE PENALMENTE** per non aver adempiuto ai suoi obblighi di controllo e verifica

SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA: da **2.000€** a **50.000€**

OBBLIGO DI SEGNALAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE da **3.000€** a **300.000€**





LE CONSEGUENZE per l'azienda

LEGALE RAPPRESENTANTE E CFO

EVASIONE IVA E CONTRIBUTI

RICICLAGGIO



AZIENDA

SANZIONI EX 231/2007 e ss.mn.ii.





N.B.: EVASIONE IVA

**È TRA LE CONTESTAZIONI PENALI PIU
FREQUENTI NELLE AZIENDE**

LE NOSTRE POLIZZE HANNO UNA
GARANZIA SPECIFICA PER I REATI CHE
TRAGGONO ORIGINE DA VIOLAZIONE
FISCALE



**GARANTISCE ANTICIPO DELLE SPESE
E COPERTURA IN TUTTI I CASI DI
CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO**



ANTIRICICLAGGIO E ...



NOTAIO E AVVOCATI OBBLIGO DI CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI

A seguito delle verifiche fatte dall'autorità competente nei confronti di una società immobiliare

Viene chiesto al Notaio di produrre gli atti che ha autenticato ed inerenti l'indagine, per le opportune verifiche

Tuttavia i fascicoli richiesti **non sono stati adeguatamente conservati**

QUALI SONO I RISCHI PER IL NOTAIO E PER L'AZIENDA?



LE CONSEGUENZE



NOTAIO

RISCHIA PROCEDIMENTO PENALE



Prevista **UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA** di 2.000 euro per l'inosservanza degli **obblighi di conservazione**; anche qui in caso di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, la sanzione va da 2.500 a 50.000 euro;


AMMINISTRATORE AZIENDA



Riceverá avviso di garanzie perche in assenza degli atti le operazione sono considerate fraudolenti



Effetti per persona fisica e giuridica





GARANZIE ROLAND PENALE

Sezione amministrativa

**ROLAND
PENALE**


Possibilità di copertura (fino a € 3.500,-- per sinistro e 5 denunce per anno assicurativo)
delle spese per la redazione delle memorie difensive nella fase precedente l'irrogazione di una sanzione amministrativa definitiva

Possibilità di assicurare gli illeciti amministrativi, pecuniari e non



GARANZIE ROLAND PENALE

Sezione penale





RICICLAGGIO ED EVASIONE IVA : REATI DOLOSI

PROCEDIMENTI PENALI
per reati **COLPOSI e**
DOLOSI

ANTICIPO DELLE SPESE
INTERO MASSIMALE

COPERTURA IN TUTTI I CASI
DI ESTINZIONE DEL
PROCEDIMENTO (prescrizione,
archiviazione, ecc)

PATTEGGIAMENTO





D.Lgs 231/2001: REATI PRESUPPOSTO





D.Lgs 231/2001: CONSEQUENZE



SANZIONE
PECUNIARIA

FINO A
1.500.000,00€

EROGABILE ANCHE
COME MISURA
CAUTELARE


SANZIONE
NON
PECUNIARIA

Interdizione dell'esercizio dell'attività
Sospensione/revoca delle licenze
Divieto di contrattare con la P.A.
Sequestro dei beni mobili/immobili



GARANZIE ROLAND PENALE – D.Lgs. 231/2001

Sezione D.lgs. 231/2001



CONCLUSIONI





NOI DIFENDIAMO
I VOSTRI DIRITTI

AD OLTRE 1 ANNO DALL'INTRODUZIONE DELLA LEGGE GELLI/BIANCO

Mario Dusi
Avvocato in Milano e Monaco di Baviera

PER ROLAND WORKSHOP

Sessione autunno 2018

Avv. Mario Dusi
C.so di Porta Vigentina n. 35 - 20122 Milano
Tel. 02/55188121 - Fax 02/55188503
E-mail: m.dusi@dusilaw.eu
www.dusilaw.eu



L'EVOLUZIONE STORICA IN AMBITO PENALE

- Sino agli anni '80 responsabilità solo per dolo o colpa grave *ex art. 2236 C.C. (favor medico)*
- Anni '90, salvo che per i casi di oggettiva speciale difficoltà, responsabilità *ex art. 43 c.p.* per dolo e colpa generica
- **Art. 3 Legge Balduzzi** (L. 189/2012): il medico non risponde penalmente per colpa lieve se si è attenuto alle Linee Guida ed alle buone pratiche accreditate
- **Art. 6 Legge Gelli-Bianco** (L. 24/2017): introduce il nuovo articolo 590-*sexies*, rubricato «Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario» andando ad abrogare l'articolo 3 della Legge Balduzzi (apparentemente eliminata la questione sul grado di colpa)

Requisiti per la non punibilità: solo colpa per imperizia ove si siano rispettate le Linee Guida o le buone pratiche accreditate:

Limitazione della scriminante parrebbe solo per i reati indicati (omicidio colposo e lesioni colpose).

ART. 590-SEXIES C.P.

PRESUPPOSTI PER LA NON PUNIBILITÀ

Art. 590-sexies c.p.

Se i fatti di cui agli articoli 589 e 590 sono commessi nell'esercizio della professione sanitaria, si applicano le pene ivi previste salvo quanto disposto dal secondo comma.

Qualora l'evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto

- Verificazione dell'evento per imperizia (a prescindere dal grado di colpa);
- Rispetto delle linee guida o alle buone pratiche accreditate;
- Adeguatezza alla specificità del caso concreto.

Imperizia: condotta che presuppone la conoscenza di regole tecniche non rispettate per incapacità od inettitudine tecnica o professionale dell'agente.

Sent. 28187/2017 Corte di Cass. IV° Sez. Pen.: Art. 3 più favorevole al reo rispetto al 590-sexies c.p.c.

Novità: LEGGE 11 gennaio 2018, n. 3 introduce agli artt. 589 e 590 c.p. l'aggravante dell'esercizio abusivo della professione sanitaria

LE SEZIONI UNITE PENALI

SENTENZA 8770/2018 (22.02.2018)

I principi di diritto affermati dalle Sezioni Unite Penali:

«L'esercente la professione sanitaria risponde, a titolo di colpa, per morte o lesioni personali derivanti dall'esercizio dell'attività medico-chirurgica:

- a) Se l'evento si è verificato per colpa (anche lieve) da negligenza o imprudenza;*
- b) Se l'evento si è verificato per colpa (anche lieve) da imperizia quando il caso concreto non è regolato dalle raccomandazioni delle linee guida o dalle buone pratiche clinico-assistenziali;*
- c) Se l'evento si è verificato per colpa (anche lieve) da imperizia nella individuazione e nella scelta di linee-guida o di buone pratiche clinico-assistenziali non adeguare alla specificità del caso concreto;*
- d) Se l'evento si è verificato per colpa grave da imperizia nell'esecuzione di raccomandazioni di linee guida o buone pratiche clinico-assistenziali adeguate.*

LE LINEE GUIDA ART. 5

BUONE PRATICHE ART. 3

- DM Salute 02 agosto 2017: E' istituito presso il Ministero della Salute l'elenco delle società scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie accreditate alla pubblicazione delle linee guida, che andranno ad integrare il Sistema Nazionale per le Linee Guida (SNLG)
- DM Salute 29 settembre 2017: E' istituito presso l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) l'Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità, di cui all'art. 3 della legge 8 marzo 2017, n. 24, di seguito «Osservatorio»

«Medicina di Stato» con limitazione della libertà operativa, «*salve le specificità del caso concreto*».

L'EVOLUZIONE STORICA IN AMBITO CIVILE

- In passato la responsabilità della struttura sanitaria e del medico era considerata di sola natura contrattuale:
 - *Ex artt. 1218 e 1228 C.C. per la struttura sanitaria (contratto di ospitalità)*
 - *Ex art. 1173 C.C. per il medico (contatto sociale qualificato)*
- **Art. 3 Legge Balduzzi (L. 189/2012):** a prescindere dalla responsabilità penale *«resta comunque fermo l'obbligo di cui all'articolo 2043 del codice civile»*

Parrebbe configurarsi una responsabilità medica solo extracontrattuale ma la giurisprudenza di merito risulta discordante

(Sentenza 9693/2014 - Trib. Milano I Sez. Civ - responsabilità solo extracontrattuale)

(Sentenza 2336/2015 - Trib. Milano V Sez. Civ - responsabilità contrattuale ed extra)
- **Art. 7, comma 3, Legge Gelli-Bianco (L. 24/2017):** *«L'esercente la professione sanitaria risponde del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, salvo che abbia agito nell'adempimento di una obbligazione contrattuale assunta con il paziente»;*

Onere di provare la sussistenza di un contratto in capo al paziente.

NUOVA GIURISPRUDENZA

- Tribunale di Milano, sez. I civile, Sentenza 9137 del 11.09.2017: «La responsabilità del medico, al pari di quella degli esercenti professioni sanitarie, deve ricondursi nell'alveo della responsabilità da fatto illecito ex art. 2043 c.c., con tutto ciò che ne consegue, principalmente in tema di riparto dell'onere della prova, di termine di prescrizione e del diritto al risarcimento del danno»;
- Tribunale di Milano, sez. I civile, Sentenza 1654 del 16.02.2018: dopo aver enunciato l'applicabilità alla fattispecie della Legge 24/2017 nonché di quanto disposto ai sensi dell'articolo 7 in merito alla responsabilità dell'esercente la professione sanitaria di natura extracontrattuale, salvo la sussistenza di un contratto con il paziente, accoglieva la domanda di quest'ultima nei confronti del medico in virtù della fornita prova in merito alla sussistenza del contratto, all'aggravamento della situazione patologica ed alla prova del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione del medico (secondo la regola del «più probabile che non»).

GLI ARTICOLI CHIAVE DEL CODICE CIVILE

- **Art. 2043 C.C.:** *«Qualunque fatto doloso, o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno»*
- **Art. 1176 C.C.:** *«Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata»*

Per la Corte di Cassazione 20216/2016 il professionista medio non è il professionista mediocre ma il bravo professionista

- **Art. 2236 C.C.:** *«Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o colpa grave»*

CONSEGUENZE PRATICHE DELLE DIFFERENTI RESPONSABILITÀ

	STRUTTURA SANITARIA (1218 C.C.) Responsabilità contrattuale	MEDICO (2043 C.C.) Responsabilità extracontrattuale salvo la presenza di un contratto
Onere probatorio	L'attore deve provare il titolo (ossia deve provare il ricovero ospedaliero: il contratto), allegare l'inadempimento (l'aggravamento dello stato di salute) e provare il nesso causale.	L'attore deve provare tanto l'elemento oggettivo (condotta – evento – nesso di causa) quanto l'elemento soggettivo (dolo o colpa).
Prescrizione	L'azione si prescrive nel termine di 10 anni.	L'azione si prescrive nel termine di 5 anni.
Danni risarcibili	Danno emergente e lucro cessante nel limite di quanto prevedibile al tempo in cui è sorta l'obbligazione	Tutti i danni prevedibili o non prevedibili

«VOGLIO RIBADIRE CHE, CON QUESTA NUOVA NORMA, NON FACCIAMO ALTRO CHE INDIRIZZARE LA RICHIESTA RISARCITORIA DEI PAZIENTI VERSO IL SOGGETTO PIÙ 'FORTE', OSSIA GLI OSPEDALI E LE STRUTTURE SANITARIE» (CIT. FEDERICO GELLI)

ONERE PROBATORIO

- Ordinanza Cass. Civ. n. 7044 del 21.03.2018 (onere probatorio): *«(anche) in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno l'onere di provare il nesso di causalità tra l'aggravamento della patologia (o l'insorgenza di una nuova malattia) e l'azione o l'omissione dei sanitari, mentre, ove il danneggiato abbia assolto a tale onere, spetta alla struttura dimostrare l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza»*;
- Sentenza Cass. Civ. n. 3704 del 15.02.2018 (onere probatorio): *«Nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, è onere dell'attore, paziente danneggiato, dimostrare l'esistenza del nesso causale tra la condotta del medico e il danno di cui chiede il risarcimento; tale onere va assolto dimostrando, con qualsiasi mezzo di prova, che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del «più probabile che non», la causa del danno; se, al termine dell'istruttoria, non risulti provato il nesso tra condotta ed evento, per essere la causa del danno lamentato dal paziente rimasta assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata»*

OBBLIGHI ASSICURATIVI

Legge Gelli	Soggetto obbligato	Tutela	Ratio
Art. 10 comma 1	Struttura sanitaria	<ul style="list-style-type: none"> - RC verso terzi; - RC verso prestatori d'opera a qualunque titolo operanti; - Medici in libera professione intramuraria o convenzionati con il SSN - Responsabilità medica contrattuale (art. 7, comma 3) 	Fornire capienza economica all'azione del paziente/danneggiato limitando la spesa pubblica.
Art. 10 comma 2	Medico in libera professione	<ul style="list-style-type: none"> - Rc verso terzi (<u>colpa lieve e colpa grave</u>) 	Fornire capienza economica all'azione del paziente/danneggiato
Art. 10 comma 3	Medico a qualunque titolo operante all'interno della struttura sanitaria (<u>dipendenti e non</u>)	<ul style="list-style-type: none"> - <u>RC per colpa grave</u> 	Fornire capienza all'eventuale azione di rivalsa o di responsabilità amministrativa (esperibili solo in caso di dolo o colpa grave)

REQUISITI MINIMI ASSICURAZIONE

ARTICOLO 10, 6° COMMA LEGGE GELLI

Classe di rischio	Massimale	Requisiti minimi di garanzia	Condizioni generali

Dm Ministro dello sviluppo economico da emanare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge Gelli (L. 24 del 08.03.2017)



ART. 11 ESTENSIONE DELLA GARANZIA ASSICURATIVA DI R.C.

- Operatività temporale anche per eventi accaduti 10 anni antecedente alla conclusione del contratto assicurativo, purché denunciati all'impresa di assicurazione durante la vigenza temporale della polizza;
- Periodo di ultrattività della copertura entro i 10 anni dalla cessazione definitiva dell'attività professionale per qualsiasi causa, per fatti verificatisi nel periodo di efficacia della polizza, incluso il periodo di retroattività.

QUANTUM RISARCITORIO

Legge Gelli	Soggetto obbligato	Criteri di quantificazione
Art. 7 comma 3	Esercente professione sanitaria <i>«salvo che abbia agito nell'adempimento di una obbligazione contrattuale assunta con il paziente»</i>	Nella quantificazione del danno il giudice deve tenere in considerazione: <ul style="list-style-type: none">- il grado di colpa del medico;- Conformità linee guida e/o buone pratiche;- Adeguatezza delle medesime.
Art. 7 comma 4	Struttura sanitaria / Assicurazione	Sussistenza di parametri oggettivi: Richiamo agli artt. 138 e 139 del Codice delle Assicurazioni

NOVITÀ PROCESSUALI

- ✓ art. 8 tentativo obbligatorio di conciliazione
- ✓ art. 9 azione di rivalsa o di responsabilità amministrativa
- ✓ art. 12 azione diretta del soggetto danneggiato
- ✓ art. 13 obbligo di comunicazione all'esercente la professione

ART. 8 TENTATIVO OBBLIGATORIO DI CONCILIAZIONE

- In alternativa alla mediazione obbligatoria è prevista l'obbligatorietà del tentativo di **ATP conciliativo ex art. 696-bis c.p.c.**;
- Azione nei confronti della compagnia di assicurazione della struttura sanitaria, quest'ultima è litisconsorte necessaria
- La prescrizione dell'azione del danneggiato/paziente verso la compagnia di assicurazioni è pari a quella per l'azione verso il soggetto assicurato (10 anni per la struttura sanitaria; 5 anni per l'esercente la professione sanitaria)
- Obbligo in capo alla struttura sanitaria ed alla compagnia di assicurazione (della struttura e/o del medico in libera professione) di comunicazione all'esercente la professione sanitaria dell'inizio del procedimento nel termine di 45 giorni dalla notifica dell'atto introduttivo (medesimo obbligo per l'avvio delle trattative stragiudiziali)
- L'omissione, la tardività o l'incompletezza della comunicazione preclude l'ammissibilità delle azioni di rivalsa o di responsabilità amministrativa

OBBLIGHI E CONSEGUENZE

Tutte le Parti
del procedimento
ex art. 696-bis

✓ Obbligo di partecipazione al
procedimento

SE NON

- Condanna alle spese di consulenza e di lite, a prescindere dall'esito del giudizio;
- Condanna in via equitativa ad una pena pecuniaria in favore della parte che è comparsa (*punitive damage*)

Compagnia di
assicurazioni

✓ Obbligo di formulazione di
una offerta di risarcimento
o comunicazione dei motivi
di mancata formulazione

SE NON

- ove il danneggiato risulti vittorioso in giudizio, il giudice trasmette copia della sentenza all'IVASS (applicazione dell'articolo 315 Codice delle Assicurazioni: rischio sanzione da 20.000 a 60.000 €)

ART. 12 AZIONE DIRETTA CONTRO LA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE

- *«Il soggetto danneggiato ha diritto di agire direttamente, entro i limiti delle somme per le quali è stato stipulato il contratto di assicurazione, nei confronti dell'impresa di assicurazione (della struttura sanitaria e/o del medico)»*
- Obbligatorio il tentativo di conciliazione ai sensi dell'articolo 8
- *«Non sono opponibili al danneggiato, per l'intero massimale di polizza, eccezioni derivanti dal contratto diverse da quelle stabilite dal decreto di cui all'articolo 10, comma 6»*
- Il soggetto assicurato è litisconsorte necessario
- La prescrizione dell'azione verso la compagnia di assicurazioni è pari a quella per l'azione verso il soggetto assicurato (10 anni per la struttura sanitaria; 5 anni per l'esercente la professione sanitaria); non si applica l'articolo 2952 c.c.

ORIENTAMENTI DEI TRIBUNALI

In un primo momento, in assenza del Decreto di cui all'articolo 10, comma 6, le corti ritenevano non esperibile l'azione diretta nei confronti della Compagnia di Assicurazioni:

- Trib. Venezia, sez. II civile, del 11,09,2017;
- Trib. Padova, sez. ricorsi, del 27.11.2017;

Successivamente, probabilmente alla luce della mancata emanazione del decreto ministeriale e sicuramente in virtù della clausola di salvezza con cui esordisce l'articolo 12, i Tribunali hanno iniziato ad approcciare un diverso orientamento, ammettendo l'azione diretta nei confronti della compagnia:

- Trib. Venezia, sez. II civile, del 18,01,2018
- Trib. Verona, sez. III civile, del 31.01.2018
- Trib. Verona, sez. III civile, del 10.05.2018

ART. 13 OBBLIGO DI COMUNICAZIONE

- Obbligo in capo alla struttura sanitaria ed alla compagnia di assicurazione (della struttura e/o del medico in libera professione) di comunicazione all'esercente la professione sanitaria dell'inizio del procedimento nel termine di 45 giorni dalla notifica dell'atto introduttivo (medesimo obbligo per l'avvio delle trattative stragiudiziali)
- L'omissione, la tardività o l'incompletezza della comunicazione preclude l'ammissibilità delle azioni di rivalsa o di responsabilità amministrativa

ART. 9 AZIONE DI RIVALSA O DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

- Esperibile solo in caso di dolo o colpa grave del medico
- In caso di mancata partecipazione al giudizio dell'esercente la professione sanitaria azione esperibile soltanto a risarcimento avvenuto
- Termine di decadenza pari ad 1 anno
- **In caso di mancata partecipazione al giudizio dell'esercente la professione sanitaria la decisione non fa stato nel giudizio di rivalsa**
- In nessun caso la transazione è opponibile all'esercente la professione sanitaria
- Nel giudizio di rivalsa e in quello di responsabilità amministrativa il giudice può desumere argomenti di prova dalle prove assunte nel giudizio promosso contro la struttura sanitaria o l'impresa di assicurazione

RESPONSABILITÀ DEL MEDICO NEI CONFRONTI DI

Struttura sanitaria/ assicurazione	A titolo di rivalsa (in caso di colpa grave: nel limite del triplo del reddito professionale, ivi compresa la retribuzione lorda, conseguito nell'anno di inizio della condotta o nell'anno immediatamente precedente o successivo)	Solo per dolo o colpa grave
Amministrativa	Danno erariale: solo se c'è <i>deminutio patrimoniale</i> (in caso di colpa grave: nel limite del triplo del retribuzione lorda o del corrispettivo convenzionale conseguito nell'anno di inizio della condotta o nell'anno immediatamente precedente o successivo)	Solo per dolo o colpa grave

L'AZIONE DEL PAZIENTE/DANNEGGIATO OVE RIVOLTA SOLO NEI CONFRONTI DELLA STRUTTURA SANITARIA O DELLA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE LIMITA LA RESPONSABILITÀ DEL MEDICO AI SOLI CASI DI DOLO E COLPA GRAVE CON PRECISI LIMITI RISARCITORI.

OVE RIVOLTA ANCHE NEI CONFRONTI DEL MEDICO LA SUA RESPONSABILITÀ SI ESTENDE ANCHE ALLA COLPA LIEVE E NON VI SONO LIMITI RISARCITORI VERSO IL DANNEGGIATO.

IN CASO DI ACCOGLIMENTO

dell'azione contro la struttura **pubblica**

dell'azione contro la struttura **privata** o l'**assicurazione**

DIFFERENTI LIMITI DELLA RESPONSABILITA' DEL MEDICO

Resp. Amm.
c/o Corte dei Conti

Surroga assicurazione

Limite, solo in caso di colpa grave, pari al triplo del valore maggiore della retribuzione lorda o del corrispettivo convenzionale conseguito nell'anno di inizio della condotta o nell'anno immediatamente precedente o successivo

Rivalsa della struttura

Surroga assicurazione

Limite, solo in caso di colpa grave, pari al triplo del valore maggiore del reddito professionale, ivi compresa la retribuzione lorda, conseguito nell'anno di inizio della condotta o nell'anno immediatamente precedente o successivo

CAUSE DI ESCLUSIONE DELLA LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ DEL MEDICO

- ✓ Condotta dolosa
- ✓ Esercente la professione sanitaria che ha svolto l'attività all'interno della struttura sanitaria in regime di libera professione
- ✓ Coloro che si sono avvalsi della struttura sanitaria nell'adempimento di una propria obbligazione contrattuale con il paziente

FONDO DI GARANZIA ARTICOLO 14

Casi di risarcimento del Fondo:

- danno di importo eccedente i massimali
- compagnia di assicurazione in stato di insolvenza o liquidazione coatta amministrativa
- assenza di copertura assicurativa della struttura sanitaria o dell'esercente la professione

In attesa di approvazione del regolamento ministeriale per definire (inviato all'esame delle Regioni il 22.05.2018):

- misura del contributo
- modalità di versamento
- modalità di intervento, funzionamento e il regresso del Fondo

Alimentato da un contributo annuale delle compagnie di assicurazione di RC medica

LEGGE 11 gennaio 2018, n. 3 introduce il nuovo comma 7-bis prevedendo che il Fondo assolva anche alla funzione di agevolare l'accesso alla copertura assicurativa da parte degli esercenti la professione sanitaria in regime di libero-professionale

ART. 4 TRASPARENZA DEI DATI

- Comma 3°: *«Le strutture sanitarie pubbliche e private **rendono disponibili, mediante pubblicazione nel proprio sito internet, i dati relativi a tutti i risarcimenti erogati nell'ultimo quinquennio, verificati nell'ambito dell'esercizio della funzione di monitoraggio, prevenzione e gestione del rischio sanitario (risk management)**»*

NB: solo i risarcimenti già erogati, non le richieste pervenute e non ancora concluse

- Comma 2°: Obbligo per le strutture sanitarie pubbliche e private di fornire, su istanza degli interessati aventi diritto, la documentazione sanitaria disponibile relativa al paziente.

GRAZIE DELL'ATTENZIONE!



Mario Dusi
Avvocato in Milano e Monaco di Baviera

Milano – Corso di Porta Vigentina 35

Tel. (0039) 02 55188121

www.dusilaw.eu



NOI DIFENDIAMO
I VOSTRI DIRITTI

Appendice

Cosa può essere modificato nel contratto tramite la richiesta di appendice



Pagina 1



Polizza No. XXXXXXXX

Disposizione per Assicurazione Universale per la tutela legale penale

Disposizioni che regolano il contratto

Condizioni Speciali per la Tutela Legale Penale Generale (CSP, Edizione: 01.10.2017).

Contraente

Società
La Gnoccheria Spa
Via Stiamo una favola 29
IT- 20024 Garbagnate M.se (MI)

Assicuratore

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG
Rappresentanza Generale per l'Italia
Via Francesco Guicciardini, 6
IT- 20129 Milano (MI)

Persone assicurate

Assicurati sono il contraente e le società coassicurate, i legali rappresentanti, i soci che lavorano direttamente per il contraente, gli amministratori, i procuratori, gli organi di controllo, tutti i dipendenti dell'azienda compresi i medici aziendali, i collaboratori a progetto, i lavoratori somministrati, a chiamata, occasionali e i tirocinanti in caso di illeciti, che commettono o che avrebbero commesso nell'adempimento delle loro funzioni e/o mansioni svolte a favore del contraente e/o delle società coassicurate.

Per il resto vale l'art. 4 CSP.

Copertura automatica per l'aumento delle persone assicurate

In caso di aumento delle persone assicurate durante l'anno assicurativo, queste si intendono coperte dalla presente polizza.

Descrizione delle attività

Pastificio

Pagina 2



Polizza No. XXXXXXXX

Copertura automatica per nuove attività

In caso di attività nuove o modificate durante l'anno assicurativo, queste si intendono coperte dalla presente polizza (art. 2 CSP).

Ambito della validità territoriale

Europa

COPERTURA ASSICURATIVA

Procedimenti penali

La garanzia comprende
- la difesa dall'accusa di aver commesso un reato;
- l'assistenza di un avvocato nel caso in cui l'assicurato venga assunto come testimone in quanto persona informata sui fatti (art. 377 c.p.p.) o imputata in procedimento connesso (art. 210 c.p.p.).

Nel caso di procedimenti penali sussiste la copertura assicurativa per la difesa dall'accusa di aver commesso:

- un reato colposo;
 - un reato doloso,
- così come specificato all'art. 5 CSP.

Illeciti amministrativi

La garanzia comprende Ricorso avverso una sanzione amministrativa pecuniaria emessa nei confronti dell'Assicurato così come specificato all'art. 5 (1) b) CSP.

Giurisdizioni Speciali/Cassazione / Corte Costituzionale

Si precisa che, qualora nell'ambito di un procedimento rientrante in garanzia risultasse necessaria l'assistenza di un Avvocato iscritto in appositi albi speciali, sono altresì comprese le spese relative all'assistenza di tale professionista (art. 6 (2) CSP).

Dissequestro

La garanzia comprende altresì le spese legali necessarie ad ottenere il dissequestro di beni, mobili ed immobili, appartenenti al Contraente, sottoposti a sequestro (conservativo, probatorio o giudiziario) nell'ambito di procedimenti penali a carico della persona assicurata o di terzi, nel caso in cui ciò risulti indispensabile per il proseguimento dell'attività assicurata (art. 5 (1) d) CSP).

Libera scelta del legale e del domiciliatario

Ai sensi dell'art. 6 (2) CSP, l'Assicurato può scegliere l'Avvocato liberamente senza alcun limite territoriale. Vengono inoltre garantite le spese per un secondo legale domiciliatario con un esborso massimo di € 5.000,00 per sinistro.

Appendice

Cosa può essere modificato nel contratto tramite la richiesta di appendice



pagina >

 ROLAND

Polizza No. XXXXXXXX

Patteggiamento

Ai sensi dell'art. 5 CSP, la garanzia si estende altresì al procedimento di patteggiamento (art. 444 e seguenti c.p.p.).

ESTENSIONI DELLA GARANZIA

ILLECITI AMMINISTRATIVI

Così come specificato all'art. 5 CSP, lettera (b), la garanzia comprende le spese legali per presentare ricorso avverso la contestazione di un illecito amministrativo, qualora sia stata conseguentemente emessa con il relativo atto una singola sanzione amministrativa pecuniaria superiore ad € 1.000,00 e/o non pecuniaria (a titolo esemplificativo e non esaustivo per opposizioni a sanzioni amministrative per violazione dei D.Lgs 81/2008, 152/2006, 193/2007, 196/2003).

Codice sicurezza: deroga insorgenza del sinistro nei procedimenti penali

Con esclusivo riferimento al D.Lgs. n. 81/2008 (codice sicurezza), in parziale deroga all'art. 8 CSP, il sinistro si intende insorto:

- nel caso di procedimento penale instaurato nei confronti dell'Assicurato per omicidio e/o lesioni personali colpose, ove gli vengano contestate anche violazioni al D.Lgs. n. 81/2008, nel momento in cui si è verificato l'evento lesivo (infortunio);
- nel caso di procedimento penale instaurato nei confronti dell'Assicurato esclusivamente per violazioni al codice sicurezza, con il compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine amministrativa e/o penale. Se successivamente viene contestato all'Assicurato anche il reato di omicidio e/o lesioni personali colpose, il sinistro si considera insorto nel momento in cui si è verificato l'evento lesivo (infortunio).

Sinistro - Insorgenza del caso assicurativo per la garanzia 'illeciti amministrativi'

a) Ai sensi dell'art. 8 (1) b) CSP, in caso di contestazione di un illecito amministrativo, il sinistro si intende insorto con il compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine amministrativa e/o penale che abbia dato origine al provvedimento amministrativo.

Ambito della validità territoriale per la garanzia 'illeciti amministrativi'

Nel territorio indicato in polizza, al di fuori dell'Italia, la garanzia di cui sopra trova applicazione per la normativa di contenuto analogo a quella prevista ordinamento italiano.

Violazioni di norme fiscali / tributarie / doganale

in parziale deroga all'art. 10 (1) (c) CSP, la copertura comprende la difesa in procedimenti penali che traggono origine da violazioni in materia fiscale / tributaria/doganale.

Massimale di copertura

Per questa estensione ROLAND riconosce i costi e le spese legali fino a € 20.000,00 oppure fino al 15% del massimale complessivo di copertura per sinistro se questo importo è superiore.

Ambito della validità territoriale

Italia, San Marino, Città del Vaticano



pagina >

 ROLAND

Polizza No. XXXXXXXX

Difesa contro le sanzioni amministrative di cui all'art. 9 D.Lgs. n. 231/01 senza modello organizzativo e con secondo consulente di parte

Ai sensi dell'art. 11 CSP, la copertura garantisce all'ente assicurato i costi di un proprio legale per difendersi dalle sanzioni amministrative irrogabili ex art. 9, D.Lgs. n. 231/01 (e ss.mm.ii.), comprese le misure cautelari. La garanzia è prestata anche nei casi previsti dall'art. 9, Legge n. 123/07 e successive modifiche ed integrazioni.

Massimale di copertura

Per questa estensione ROLAND riconosce i costi e le spese legali fino ad un importo pari al 50% del massimale complessivo di copertura per sinistro.

Ambito della validità territoriale

Nel territorio indicato in polizza, al di fuori dell'Italia, la garanzia di cui sopra trova applicazione per la normativa di contenuto analogo in materia.

Modello organizzativo: spese di consulenza

Se l'Avvocato incaricato reputa necessario, a supporto della difesa, l'intervento di un consulente per la redazione, l'esame o l'integrazione del modello organizzativo di cui al D.Lgs. n. 231/01, ROLAND riconosce tali spese - all'interno del massimale assicurato - ai sensi dell'art. 6 (5) CSP.

Secondo avvocato

Se l'Avvocato incaricato reputa necessario, a supporto della difesa dell'ente, la nomina di un secondo difensore (anche dello stesso studio legale), ROLAND - previa autorizzazione - si assume il compenso anche del secondo Avvocato ai sensi dell'art. 6 (2) CSP. Lo scoperto ammonta a 10% ma non inferiore ad € 2.000,00 per assicurato e viene detratto dalle spese legali.

IL CONTRAENTE NON HA UN MODELLO ORGANIZZATIVO AI SENSI DEL D.LGS. N. 231/01.

Appendice

Cosa può essere modificato nel contratto tramite la richiesta di appendice



Polizza No. XXXXXXXX

Delitti nell'ambito della circolazione stradale

In parziale deroga all'art. 10 (1) (a) CSP, la copertura si estende alla difesa dell'Assicurato in qualità di conducente nei procedimenti penali originati da violazioni di legge o illeciti amministrativi collegati alla circolazione stradale.
Rientrano in garanzia i procedimenti penali per omicidio stradale e lesioni colpose stradali (art. 589 bis e 590 bis c.p.) anche qualora il reato sia stato commesso sotto l'influenza dell'alcool fino alla soglia dello 1,5 mg/l di tasso alcolemico;

La garanzia è altresì prevista per presentare opposizione davanti all'Autorità competente in caso di provvedimento di ritiro/sospensione/revoca della patente per guida sotto l'influenza dell'alcool, purché il tasso alcolemico non sia superiore alla soglia dello 1,5 mg/l.

Massimale di copertura

Per questa estensione ROLAND riconosce i costi e le spese legali fino a € 20.000,00 oppure fino al 15% del massimale complessivo di copertura per sinistro se questo importo è superiore.

Esclusioni : Oltre a quanto previsto all'art. 10 (1) CSP, la garanzia assicurativa non copre:

- illeciti ricollegabili ad azioni dolose dell'assicurato;
- i casi in cui il conducente non sia autorizzato e/o abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- i casi in cui per il veicolo assicurato non sia stato adempiuto l'obbligo di assicurazione di responsabilità civile verso terzi;
- i casi in cui il veicolo assicurato venga utilizzato in difformità dagli usi previsti in sede di immatricolazione;
- i casi in cui il conducente/la persona assicurata abbia compiuto l'illecito sotto l'influenza dell'alcool con un tasso alcolemico superiore a 1,5 mg/l e/o di stupefacenti (art. 186 e art. 187 n.c.d.s.), o si sia rifiutato di sottoporsi ai relativi accertamenti richiesti dall'Autorità oppure quando gli venga contestata la violazione di cui all'art. 189 n.c.d.s.;
- i casi in cui il sinistro ai sensi della presente polizza abbia origine dalla partecipazione a gare o competizioni sportive e dalle corrispondenti prove, salvo si tratti di gare che risultino regolarmente organizzate dall'ACI (Automobil Club Italiano) o dalla FMI (Federazione Motoristica Italiana).

FASE PRODROMICA

come specificato all'art. 5 CSP, lettera (b), qualora sia prevista ai sensi di legge una fase prodromica antecedente l'emissione del provvedimento amministrativo (di carattere non pecuniario, o pecuniario superiore nel minimo editale ad € 1.000,00) contro cui presentare ricorso, ROLAND garantisce le spese per la difesa in tale fase (ad esempio attraverso la presentazione di memorie).
La copertura per la fase prodromica opera come sopra precisato con il sottolimito di € 3.500,00 per sinistro.

La presente garanzia è prestata fino a 5 denunce per anno assicurativo, indipendentemente dal numero di società/ente assicurati in polizza.

Clausole Derghe

Per la sola garanzia Fase Prodromica non si applicano franchigie e scoperti presenti in polizza.



Polizza No. XXXXXXXX

Massimale di copertura

€ 100.000,00 per sinistro
- di cui per persona € 50.000,00 per sinistro
senza limite annuo

all'interno del massimale sono compresi:

diritti e onorari dell'avvocato	illimitato
spese di viaggio dell'avvocato	illimitato
spese di viaggio dell'assicurato	illimitato
spese per CTU/Perito di parte	illimitato
spese di traduzione	illimitato
spese per la ricerca	illimitato
di prove a sostegno della difesa	illimitato

Cauzione per evitare limitazioni della libertà personale: € 25.000,00 per persona assicurata.

Tale importo è da considerarsi aggiuntivo rispetto al massimale di copertura. Si precisa che, in caso di sinistro unico, l'importo cauzionale viene messo a disposizione a favore di ogni persona assicurata.

Per il resto trova applicazione l'art. 6 (7) CSP.

Scoperto

Lo scoperto ammonta a 10% ma non inferiore ad € 5.000,00 per sinistro e persona assicurata e viene detratto dalle spese legali.

Dati del contraente

dell'anno: 2018

Fatturato (escl. IVA) dell'ultimo esercizio: € xxxxxxxxxxxx

Premio

Il premio annuale è di € xxxxxxxx incluso il 21,25 % per imposta assicurativa.

Il tasso di premio xxxxxxxx % del fatturato.

Il premio minimo è di xxxxxxxx incluso il 21,25 % per rimposta assicurativa



Adeguamento

Da cosa partiamo – i dati necessari

Scaricabile dal nostro sito
www.roland-italia.it

Contraente	Rag. sociale	
	Indirizzo	
	P.Iva	
	La società è quotata in borsa?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	Società controllate o collegate da coassicurarsi (indicare indirizzi completi e P.Iva eventualmente tramite allegato)	<input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Sì (indicare le altre società)
	Descrizione dell'attività svolta dal Contraente e dalle eventuali società da coassicurare (allegare eventualmente visura camerale)	
	Dati necessari del Contraente e delle eventuali coassicurate (se possibile indicare tramite allegato i dati delle coassicurate)	Dati facoltativi (indicare altri soggetti da assicurare per es. membri del collegio sindacale, consiglio di sorveglianza, organo di vigilanza ecc.)
	N. Amministratori	
	N. Dirigenti	
	N. dipendenti	
	N. altri (per es. somministrati)	
	Fatturato al netto dell'IVA relativo all'ultimo esercizio	EUR
	DI cui realizzato con la pubblica amministrazione (indicare la percentuale)	%
	DI cui conseguito dalle società coassicurate estere (indicare analiticamente in allegato)	
	Altre polizze di Tutela Legale negli ultimi tre anni	<input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Sì (allegare copia completa incluso frontespizio)
	Se è stata disdetta, barrare se dal	<input type="checkbox"/> Contraente o dalla <input type="checkbox"/> Compagnia
Obbligo di dichiarazioni	Negli ultimi 3 anni sono stati instaurati nei confronti delle persone fisiche o giuridiche da assicurare	
	• procedimenti penali <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
	• procedimenti per illeciti amministrativi (con una sanzione pecuniaria superiore a 1.000 EUR) <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
	In caso di risposta affermativa Vi preghiamo di fornirci i dettagli	



Dati per l'adeguamento del premio

Con riferimento alla polizza in oggetto, Vi preghiamo di volerci ritornare a mezzo fax entro 30 giorni il presente questionario debitamente compilato per il rinnovo della polizza in oggetto in scadenza al 2 [redacted]

* numero delle persone assicurate _____

* fatturato al netto dell'IVA dell'ultimo esercizio (anno _____) _____

Il tasso di premio è [redacted] % del fatturato.

* variazione dell'attività assicurata in corso

NO

SI


- Se SI indicare la nuova attività _____

- Eventuali nuove ubicazioni ove si svolge l'attività _____



Riordino del contratto

Appendice + adeguamento



Richieste di modifica

Dati aggiornati

Richiesta inclusione
nuove clausole

Aggiunta nuove
coperture



Grazie per l'attenzione

L'Ufficio A&G rimane sempre a disposizione per aiutarvi





NOI DIFENDIAMO
I VOSTRI DIRITTI



**La sicurezza sui luoghi di lavoro
- Il D.Lgs 81/2008 a 10 anni dalla sua introduzione –
L'impatto sulle aziende**

ROLAND – WORK SHOP – AUTUNNO 2018

Mario Dusi
Avvocato in Milano e Monaco di Baviera

Milano – Corso di Porta Vigentina 35, Tel. (0039) 02 55188121

www.dusilaw.eu

SICUREZZA AZIENDALE: STORIA

Fino dagli anni 90 in azienda il lavoratore era di fatto un soggetto passivo.

Con il D.Lgs. 626/94 si inizia a porre l'attenzione sulla riduzione complessiva del lavoro, ridefinendo i ruoli e le responsabilità tra datore di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori.

Con il D.Lgs. 81/2008 viene emessa una normativa sistematica, cogente e precisa per l'organizzazione interna della sicurezza, che impone al datore di lavoro di effettuare una valutazione di tutti i rischi in relazione alla natura dell'attività svolta (internamente ed esternamente) dall'azienda.

SICUREZZA AZIENDALE: i PLAYER I°

Il D. Lgs. 81/2008 ha quali fondamenti giuridici:

- l'articolo 32 della Carta Costituzionale,**
- l'articolo 2087 del Codice Civile,**
- lo Statuto dei Lavoratori del 1970 e**
svariate norme del Codice Penale tra cui le fattispecie delittuose previste agli articoli
589 (omicidio colposo) e 590 (lesioni personali colpose).

I soggetti coinvolti ed obbligati possono essere individuati ed articolati in due categorie, ossia:

- a) Quelli con responsabilità operative: datore di lavoro – dirigenti - preposti ed infine lavoratore.**
- b) Quelli con responsabilità consultiva: servizio prevenzione e protezione - medico competente - i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.**

SICUREZZA AZIENDALE: i PLAYER II°

Coinvolti nel sistema prevenzionale con rischi e responsabilità sono:

- **I progettisti dei luoghi di lavoro o degli impianti;**
- **Gli installatori e montatori (macchinari e impianti, altri mezzi tecnici);**
- **I fabbricanti e fornitori a qualunque titolo (vendita, noleggio concessione in uso) di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione ed impianti di produzione,**
- **E per lo svolgimento dell'attività, soprattutto in esterno, il direttore dei lavori**

SICUREZZA AZIENDALE: LO SCOPO DELLA NORMA

Questo Testo Unico oltre a riordinare e coordinare le norme, fino ad allora vigenti in materia di salute e sicurezza, impone una valutazione dei rischi in azienda e la conseguente adozione di una serie di interventi per il miglioramento della sicurezza della salute dei lavoratori, quali ad esempio:

- **adeguamento di macchine impianti**
- **controllo sanitario**
- **corsi di formazione**

e conseguenti sanzioni in caso di inapplicazione.

Non deve esservi dubbio sulla applicazione della norma in tutti i settori

4 di 7


Zoom automatico

Statistiche degli infortuni mortali con l'esclusione degli infortuni in itinere

Casi di morte sul lavoro in Italia per settore economico

Settori economici	n° casi	% sul totale
Non determinato	63	33,2%
Costruzioni	32	16,8%
Attività manifatturiere	25	13,2%
Trasporto e magazzinaggio	22	11,6%
Commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli	13	6,8%
Fornitura di acqua, reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento	8	4,2%
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	8	4,2%
Sanità e assistenza sociale	4	2,1%
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	3	1,6%
Attività professionali, scientifiche e tecniche	3	1,6%
Altre attività di servizi	2	1,1%
Attività immobiliari	2	1,1%
Estrazione di minerali da cave e miniere	2	1,1%
Agricoltura, silvicoltura e pesca	1	0,5%
Amministrazione pubblica e difesa, assicurazione sociale obbligatoria	1	0,5%
Attività finanziarie e assicurative	1	0,5%
Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	0	0,0%
Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico, produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze	0	0,0%
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	0	0,0%
Istruzione	0	0,0%
Organizzazioni ed organismi extraterritoriali	0	0,0%
Servizi di informazione e comunicazione	0	0,0%
Totale	190	

Fonte: Dati INAIL, elaborazione a cura dell'Osservatorio sicurezza sul lavoro Vega Engineering.



*numero di infortuni mortali ogni milione di occupati
**dati ISTAT (2015)

Casi di morte sul lavoro per Provincia (ordinati per n° casi totali)				
Provincia	Graduatoria in base all'indice di incidenza	Indice di incidenza sugli occupati*	n° casi totali	Occupati**
Roma	50°	7,3	13	1.770.510
Milano	46°	8,6	12	1.400.373
Brescia	22°	15,5	8	517.626
Napoli	40°	10,0	8	797.131
Torino	48°	7,7	7	914.515
Mantova	5°	34,5	6	174.078
Udine	9°	28,2	6	212.632
Treviso	21°	16,0	6	375.300
Bologna	29°	13,6	6	442.598
Cuneo	18°	19,5	5	256.956
Modena	20°	16,6	5	301.885
Sassari	4°	34,5	4	115.967
Potenza	7°	32,1	4	124.787
Ravenna	14°	24,1	4	166.120
Parma	17°	20,4	4	195.810
Vicenza	34°	10,9	4	367.632
Verona	37°	10,2	4	394.001
Crotone	1°	70,4	3	42.594
Imperia	3°	36,0	3	83.425
Asti	6°	34,0	3	88.342
L'Aquila	10°	27,7	3	108.379
Siena	12°	26,2	3	114.291
Alessandria	19°	17,3	3	173.590
Salerno	43°	8,9	3	336.803
Venezia	45°	8,7	3	346.748
Bergamo	56°	6,6	3	457.359
Gorizia	2°	36,2	2	55.215
Matera	8°	31,2	2	64.030

Fonte: Dati INAIL, elaborazione a cura dell'Osservatorio sicurezza sul lavoro Vega Engineering

*numero di infortuni mortali ogni milione di occupati

**dati ISTAT (2015)

SICUREZZA AZIENDALE - ATTIVITÀ DELL'AZIENDA: OBBLIGHI DOCUMENTALI

Il documento principale che deve essere redatto dall'azienda è il DVR

Documento Valutazione Rischi (DVR)

Il datore di lavoro deve procedere alla “valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza”.

L'art. 28 prevede che il documento di valutazione dei rischi può essere tenuto su supporto informatico, e deve contenere:

- una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati dal datore;
- l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati;
- il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere;
- l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
- l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.



Vi sono altresì una serie di ulteriori documenti:

Piano Operativo della Sicurezza (POS)

Il Piano Operativo di Sicurezza va redatto dal datore di lavoro dell'impresa esecutrice prima di iniziare le attività operative in un cantiere esterno. E' un documento operativo di immediata comprensione, succinto e concreto nel contenuto, e rappresenta nel dettaglio la Valutazione dei rischi già prevista dal Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Piano Sicurezza e Coordinamento (PSC)

Il PSC è specifico ed obbligatorio per ogni singolo cantiere temporaneo o mobile e di concreta fattibilità; i suoi contenuti sono il risultato di scelte progettuali ed organizzative conformi alle prescrizioni dell'articolo 15 del D.Lgs 81/08.

Ed ancora, nei singoli casi specifici:

Documento Valutazione Movimentazione Manuale dei Carichi

Documento Valutazione Microclima

Documento Valutazione Rischio Rumore e/o Vibrazioni

Documento Valutazione Rischio Chimico

Documento Valutazione Rischio Biologico

Documento Valutazione Rischio Videoterminali

Documento Valutazione Stress da Lavoro

Documento di Valutazione dell'Impatto Acustico

Documento Unico di Valutazione dei Rischi interferenti (DUVRI)

Manuale Autocontrollo Alimentare

SICUREZZA AZIENDALE – ATTIVITÀ IN CAPO AL DATORE DI LAVORO –

Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'[articolo 3](#), e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo.

b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;

c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;

d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;

e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;

- g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto ;*
- g bis) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all'[articolo 41](#), comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;*
- h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;*
- i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;*
- l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli [articoli 36](#) e [37](#);*
- m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;*
- n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;*

p) elaborare il documento di cui all'[articolo 26, comma 3](#), anche su supporto informatico come previsto dall'[articolo 53, comma 5](#), e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. *Il documento è consultato esclusivamente in azienda;*

q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;

r) *comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA , nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza al lavoro superiore a tre giorni; l'obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all'articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;*

- s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50;
 - t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;
 - u) nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro²⁴;
 - v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35;
 - z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
 - aa) *comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione l'obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati;*
 - bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.
- 1-bis. L'obbligo di cui alla lettera r) del comma 1, *relativo alla comunicazione a fini statistici e informativi dei dati relativi agli infortuni che comportano l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento, decorre dalla scadenza del termine di dodici mesi dall'adozione del decreto di cui all'articolo 8, comma 4.25*

SICUREZZA AZIENDALE: NON FINISCE QUI

A. APPLICAZIONE (ANCHE) DI LINEE GUIDA UNI INAIL E BRITISH STANDARD OHSAS 18001/2017 E APPLICAZIONE DEL MODELLO DI CUI AL DM 13.02,2017: Procedure semplificate per l'adozione e la efficace attuazione dei MOG e gestione sicurezza nelle PMI (di cui all'art. 30, comma 5 bis – D.Lgs. 81/2008)

B. IL D.LGS. 231/2001 E L'IMPATTO DEL D.LGS. 81/2008 (passando dell'art. 9 legge Delega 123/2007)

I REATI PRESUPPOSTO: DA DOLOSI A COLPOSI - ESEMPIO NOTO ALLE CRONACHE: TORINO / THYSSEN KRUPP

C. MODELLI ORGANIZZATIVI SIA PER LA SICUREZZA 81/2008 CHE PER 231/2001

D. PREDISPOSIZIONE, RELAZIONE E MESSA IN OPERA (DA PARTE DEL CdA) DELLE DELEGHE DI SICUREZZA

Alcuni esempi di giurisprudenza:

1. **Cassazione Sezione Penale (IV) 14 giugno 2017 numero 29731** - Schiacciamento della mano durante la sostituzione del tappeto di una macchina rotativa - DVR e mancata formazione: applicazione 231/2001

Contestata la colpa generica per inosservanza di norme antinfortunistiche: articolo 2087 + articolo 28 D.Lgs. 81/2008 (DVR con omessa valutazione del rischio ed indicazioni di misura di prevenzione e protezione + articolo 71 D.Lgs.81/2008 - lavoratori con formazione ed addestramento adeguati.

Affermata la responsabilità amministrativa perché il legale rappresentante aveva commesso il reato colposo a lui contestato nell'interesse obiettivo e comunque a vantaggio della società, **in forza di una riduzione di costi di formazione.**

2.Cassazione Sezione Penale (IV) 14 novembre 2017, numero 52129: operazioni di carico e scarico di cassoni metallici – grave infortunio appalto e subappalto - responsabilità del D.Lgs. 231/2001

-Il legislatore vuole assicurare il massimo livello di sicurezza in un ambiente per il lavoro sicuro con estensione dei soggetti onerati della relativa posizione di garanzia per tutti coloro i quali coinvolgono i lavoratori: datore di lavoro, appaltatore e subappaltatore

-Responsabilità ex 231/2001 vantaggio economico dell'imprenditore e assenza di modello organizzativo idoneo a prevenire reati

3.Cassazione Sezione Penale (IV) 7 settembre 2017 numero 40712: Caduta mortale dell'operaio - responsabilità amministrativa dell'ente - tecnici della società presenti in cantiere che esercitano poteri di direzione sui dipendenti - mancata corretta organizzazione di responsabilità di cantiere in loco, riconoscimento della responsabilità ex 231/2001.

4. Cassazione Sezione Penale (IV) 13 ottobre 2016 numero 43271: Somministrazione di lavoro - Infortunio di un lavoratore per mancanza di DPI, responsabilità 231 esclusa.

Il datore di lavoro ha l'obbligo giuridico di analizzare, secondo la propria esperienza e la migliore evoluzione della scienza e della tecnica tutti i fattori di pericolo concretamente presente all'intero dell'azienda e deve redigere e sottoporre ad aggiornamenti periodici il documento di valutazione dei rischi, elaborandolo con il massimo grado di specificità.

In questo caso la Suprema Corte non applica la responsabilità amministrativa indicando che essa si configura esclusivamente quando è dimostrato che dalla condotta colposa, costituente reato, sia derivato un incremento in termini di produttività aziendale, ovvero un concreto vantaggio per l'impresa consistente in un risparmio di spesa e conseguita la mancata adozione delle misure di prevenzione

5. **Cassazione Civile Sezione Lavoro** (5 luglio 2018) num. **17668/18**: dopo aver svolto tutto l'excursus sull'applicazione delle norme della Carta Costituzionale e soprattutto del 2087 c.c. conferma che il datore di lavoro risarcisce qualsiasi danno alla integrità psicofisica degli addetti (spostamento carichi pesanti) **se non dimostra di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno al dipendente.**
6. **Cassazione Penale 8 maggio 2018 numero 20103**: infortunio mortale per operaio risucchiato dal trattore guidato dal proprio datore di lavoro - mancanza di formazione sui rischi dell'attività al lavoratore, nonostante il medesimo stesse al telefono.
7. **Cassazione penale 31 maggio 2016 numero 22837** - caduta mortale - le posizione di garanzia del datore di lavoro non comporta un automatico addebito di responsabilità: responsabilità del preposto e condotta negligente del lavoratore.

GRAZIE DELL'ATTENZIONE!



Mario Dusi
Avvocato in Milano e Monaco di Baviera

Milano – Corso di Porta Vigentina 35
Tel. (0039) 02 55188121 www.dusilaw.eu



NOI DIFENDIAMO
I VOSTRI DIRITTI



Vertenza di lavoro – differenze retributive

Il 20 giugno 2018 il Contraente riceve questa lettera da un ex dipendente.

Il sinistro è in copertura!

Le presunte o reali violazioni sono iniziate nel 2009, quindi oltre un anno prima dalla data di decorrenza della polizza...

La polizza decorre dalle h. 24 del 31.12.2017...

Scrivo per conto della [redacted] a, la quale ha lavorato alle dipendenze della società L. [redacted] b [redacted] presso la sede oper [redacted] far data dal 10.12.2007 al 6.3.2015, come impiegata amministrativa di IV livello.

Riferisce e documenta parte assistita di aver svolto per l'intero periodo di assunzione attività commerciale e amministrativa.

In particolare, risulta che la stessa abbia svolto abitualmente attività di maneggio denaro in favore del datore di lavoro ([redacted]) o di [redacted] 2009.

Non solo. La mia assistita ha svolto attività di incasso e deposito denaro presso istituti di credito su incarico del datore di lavoro ([redacted]).

Ne consegue che la stessa sia stata adibita a mansioni superiori rispetto al proprio inquadramento.

Tanto premesso, si chiede l'inquadramento contrattuale della signora [redacted] 2° livello previsto dal CCNL di settore a far data dal 1.11.2009 alla data di cessazione del rapporto di lavoro [redacted]




Penale–Induzione indebita a dare o promettere utilità: il caso dello stage

SEZIONE DEI GIUDICI PER LE INDAGINI PRELIMINARI

DECRETO CHE DISPONE IL GIUDIZIO

- art. 429 c.p.p. -



... di Bologna dal Avv. Filippo SGUBBI del Foro di Bologna – presente

IMPUTATI

- 1) del reato p. e p. dall'art. 319 quater c.p., perché, nel corso di un accertamento ispettivo sulle attività contrattuali con cui le società [redacted] servizio integrato dei rifiuti [redacted] abusando della sua qualità e dei suoi poteri di ispettore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), induceva [redacted] responsabile della Direzione Acquisti e appalti delle predette società, con cui aveva avuto occasione di interloquire nell'espletamento delle proprie funzioni, a favorire la candidatura e la selezione del figlio, [redacted] per uno stage retribuito nell'ufficio Relazioni esterne di [redacted] tal modo conseguendo, il pubblico ufficiale, l'indebita utilità dell'assunzione del figlio, il dirigente, l'indebito vantaggio per le società di cui è dipendente del condizionamento degli esiti ispettivi.



Penale–Induzione indebita a dare o promettere utilità: il caso dello stage



Il reato per il quale si procede, al pari di altri reati relativi al mercimonio di pubbliche funzioni, sarebbe stato evitato ove il modello organizzativo fosse stato integrato da un protocollo destinato a regolare i rapporti con le Autorità di Vigilanza il quale avesse previsto:

Il modello organizzativo non è stato ritenuto idoneo a prevenire questo reato...

- 1) che i funzionari delle Autorità di Vigilanza fossero coadiuvati da personale di aree diverse da quella oggetto di ispezione; e ciò con lo scopo di evitare commistione fra il controllore ed il diretto controllato nell'ambito della quale maturano confidenza, familiarità e quant'altro può favorire indebite richieste;
- 2) che spettasse solo agli organismi di vertici (e con il controllo dell'organo di vigilanza) ogni decisione che potesse in qualche modo coinvolgere il personale ispettivo; e ciò con lo scopo di "blindare" e di assoggettare al massimo livello di responsabilità scelte aziendali (quali assunzioni, conferimenti di incarichi professionali, appalti ecc.) foriere di possibili gravi conseguenze per l'Ente.

Va infine ribadito che l'assegnazione del tirocinio al figlio [redacted] avvenuta grazie all'individuazione di un bisogno ritagliato sul suo (modesto) *curriculum*: la laurea [redacted] ha comportato l'inserimento *ad hoc* del tirocinante presso l'ufficio "[redacted]". Il che non può non indurre a ritenere che la struttura abbia contribuito ad attuare il proposito del [redacted] anziché ostacolarlo.

Venendo ora ad esaminare le questioni conseguenti all'affermazione di responsabilità, non può essere riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 323 bis c.p., peraltro nemmeno richiesta. Ed invero, premesso che il giudizio di particolare tenuità deve essere fondato su una valutazione globale del fatto, si rileva che la richiesta induttiva è stata formulata da un funzionario dell'autorità anticorruzione e, cioè, proprio da chi avrebbe avuto il



Penale–Induzione indebita a dare o promettere utilità: il caso dello stage

L'art. 10 prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per quote in un numero non inferiore a 100 né superiore a 1000; la norma va combinata con l'art. 25, 3° comma, in base al quale la sanzione pecuniaria deve commisurata in una cornice da 300 a 800 quote.

L'importo di una quota va da un minimo di euro 258 ad un massimo di euro 1.549 e, allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione, va commisurata sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente.

Nel determinare il numero delle quote, occorre tenere conto della gravità del fatto e, del grado della responsabilità dell'Ente, fermo restando che, a mente dell'art. 12 lett. b), la sanzione pecuniaria deve essere ridotta della metà se il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.

Sulla base di tali principi, appare equo determinare il valore della quota in Euro 515 in considerazione delle dimensioni e della sfera operativa dei due Enti; la gravità del fatto impone di determinare in 400 unità il numero delle quote mentre la modestia del danno patrimoniale consente di applicare la riduzione ex art. 12 lett. b); con l'effetto che [redacted] debbono essere condannate a pagare la sanzione pecuniaria di Euro 103.000 cadauna (Euro 515 x 400 = 206.000 : 2).

P.Q.M.

Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p., dichiara gli imputati responsabili del reato loro ascritto e, previa concessione ad entrambi dell'attenuante ex art. 62 n. 4 c.p. e delle attenuanti generiche, condanna [redacted] pena di anni due e mesi otto di reclusione e [redacted] alla pena di mesi cinque e giorni dieci di reclusione.

Pene detentive: 2 anni e 8 mesi di reclusione per l'induttore e 5 mesi e 10 giorni per l'indotto.

Sanzione totale irrogata ex D.Lgs. N. 231/2001: € 206.000,00.



Penale – quando la fretta è cattiva consigliera...

Esecutivo il

DECRETO PENALE DI CONDANNA
(art 460 c.p.p.)

Scheda li _____
R.R.C. _____

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di _____, in _____, ha esaminato tutti gli atti del procedimento n. _____ iscritto nel registro delle notizie di reato in data _____ 27/11/2017, ha esaminato la richiesta del Pubblico Ministero, pervenuta il _____, con la quale si chiede l'emissione di decreto penale di condanna nei confronti di _____
C. _____
M. _____

difeso dal difensore d'ufficio: Avv. _____
nominato con decreto in data 05/06/2017

IMPUTATO

del reato di cui all'art. 590 - comma 3 - in relazione all'art. 583, I° c. nn. 1 e 2 c.p. perché, per colpa consistita in imprudenza, negligenza ed imperizia nonché in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, cagionava a _____ lesioni personali gravi (amputazione dell'apice III° dito mano sinistra) da cui derivava una malattia protrattasi per 60 giorni.

In particolare, nella qualità di cui sopra:

- eseguiva, di propria iniziativa, una manovra repentina con il carrello elevatore schiacciando la mano sinistra del _____ tra la cerniera del portellone del rimorchio e il traslatore delle forche del carrello (art. 20 co. 2 lett. g) D. L.vo 81/08);

In Casale sul Sile _____

ritenuto che dall' esame degli atti, in particolare dalla notizia di reato dello SPISAL di _____ risulta provata la responsabilità dell' imputato; che la pena richiesta dal PM appare proporzionata all'entità del fatto: Ritenuto che il reato per il quale si procede e' perseguibile d'ufficio; Ritenuta la non concedibilità delle attenuanti generiche Considerato che appare opportuno procedere per decreto penale e ritenuto che deve applicarsi soltanto la pena pecuniaria anche se inflitta in sostituzione della pena detentiva, e così determinata ai sensi dell'art. 459 c.p.p.:

- pena base: mesi 3 di reclusione;
- ridotta ex art. 459 c.p.p.: mesi 1 e giorni 15 di reclusione;
- convertita la pena detentiva in pena pecuniaria nella misura di euro 250 pro die ex art. 53 l. 689/1981 in 11.250,00 euro di multa;
- pena finale: 11.250,00 euro di ammenda art. 460 c.p.p.

Condanna a €
11.250,00 di
ammenda...



Penale – infortunio sul lavoro e no responsabilità ente ex D.Lgs. N. 231/01



RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE (art. 408 c.p.p.)

Il Pubblico Ministero, [redacted]
Visti gli atti del procedimento penale a carico di:

[redacted]

per art. 590 cp


appaiono condivisibili le argomentazioni esposte nella memoria difensiva depositata 3 aprile 2018 sia in ordine alla non perseguibilità del delitto di lesioni personali colpose, trattandosi di durata della malattia che non ha superato i 40 giorni, sia in relazione, e consequenzialmente, alla non perseguibilità della persona giuridica con riferimento al D.Lvo 231/2001, rientrando le lesioni ad entrambi gli infortunati tra quelle lievi, mentre la normativa richiede per la perseguibilità quantomeno lesioni gravi ; tali rilievi sono assorbenti poiché escludono la sussistenza di reati ed illeciti amministrativi perseguibili, e rendono pertanto *superfluo ogni ulteriore accertamento sulla attribuzione della condotta a soggetto diverso dal* [redacted] [redacted] indicato nella memoria come soggetto che potrebbe essere il delegato in materia antinfortunistica con conseguente addossamento di responsabilità anche penale ;

Chiedesi archiviazione

visto l'art. 408 cpp

C H I E D E

L'archiviazione del procedimento e la restituzione degli atti a questo Ufficio.
Manda alla Segreteria per quanto di competenza.



Penale – Infortunio sul lavoro in Qatar



دائرة الحوادث والطوارئ
تقرير طبي أولي (مبدئي)

EMERGENCY DEPARTMENT
PRIMARY MEDICOLEGAL REPORT

Date







Sinistri „catastrofali“

Fabio Liviero – WORKSHOP AUTUNNO 2018

CROLLO CAVALCAVIA SULLA SS 36 (MILANO – LECCO) DEL 28 OTTOBRE 2016



CROLLO CAVALCAVIA A-14 DEL 9 MARZO 2017



ROLAND L'Innovazione nella Tutela Legale

CROLLO CAVALCAVIA A-14



ROLAND L'Innovazione nella Tutela Legale

CROLLO CAVALCAVIA A-14



CROLLO CAVALCAVIA A-14




ROLAND L'Innovazione nella Tutela Legale

ESPLOSIONE A BOLOGNA DEL 6 AGOSTO 2018



CROLLO DEL PONTE DI GENOVA DEL 14 AGOSTO 2018





NOI DIFENDIAMO
I VOSTRI DIRITTI

IDD, Ready to Start. A pochi giorni dall'entrata in vigore della direttiva europea

- **esaminiamo gli obblighi e adempimenti degli operatori del settore**
- **alla luce delle disposizioni degli organi di controllo**



La Direttiva IDD e il suo recepimento

Avvocato Andrea Maura

La Direttiva IDD e il suo recepimento

La Direttiva 2016/97/UE (**Direttiva IDD**), che detta disposizioni relative all'inizio e allo svolgimento delle attività di **distribuzione assicurativa** e riassicurativa **nell'Unione**

- è stata **recepita** nel nostro ordinamento con il **D.lgs. n. 68 del 2018**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 138, Serie Generale del 16 giugno 2018

- che **modifica** il D.lgs. n. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private o «**CAP**»)

Il nuovo regime introdotto dalla **Direttiva** sarà pienamente operativo con decorrenza **1 Ottobre 2018**

La normativa di rango regolamentare

In tale contesto l'IVASS, il 2 agosto scorso, ha pubblicato:

- **il Regolamento n. 39, inerente la procedura di irrogazione delle sanzioni amministrative e le relative disposizioni attuative (applicabile dal 1° ottobre 2018)**
- **il Regolamento n. 40, recante disposizioni in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa (applicabile dal 1° ottobre 2018), sul quale ci concentreremo e**
- **il Regolamento n. 41, recante disposizioni in materia di informativa, pubblicità e realizzazione dei prodotti assicurativi (applicabile dal 1° gennaio 2019, fatte salve le disposizioni relative alla gestione digitale del rapporto di assicurazione - non applicabili alle imprese comunitarie, ad eccezione di quelle operanti nella RC Auto – in relazione alle quali, le imprese dovranno adeguarsi entro il 1° maggio 2020)**

Il Regolamento 40 e l'attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa

Avvocato Andrea Maura

Premessa ...

Il Regolamento 40 non copre le disposizioni in materia di **POG**, né quelle supplementari in materia di prodotti **IBIPs**

- ferma restando l'**applicabilità** alla **distribuzione** di tutti i **prodotti assicurativi**, ivi inclusi gli **IBIPs**
- delle **regole generali di comportamento** dettagliate nell'ambito del **Regolamento stesso**

(Anche) un lavoro di sintesi

Il Regolamento - per le parti rimaste coerenti con il nuovo impianto normativo europeo e nazionale – ha riportato le previsioni dei previgenti Regolamenti ISVAP:

- 5/2006 (intermediazione assicurativa e riassicurativa)**
- 34/2010 (promozione e collocamento a distanza di contratti assicurativi)**
- 6/2014 (requisiti professionali degli intermediari) e**
- 8/2015 (semplificazione delle procedure e adempimenti nei rapporti contrattuali tra imprese di assicurazione, intermediari e clientela)**

Le definizioni

Nell'ambito delle **definizioni** contenute nel **Regolamento 40**, a **titolo esemplificativo**, si citano:

- la nuova definizione di **“intermediario”**, che include gli **intermediari assicurativi**, gli **intermediari assicurativi a titolo accessorio** e gli intermediari **riassicurativi** e
- la nuova definizione di **“aderente”**, ossia il **soggetto** che **valuta e liberamente decide** di usufruire della **copertura** di un **contratto assicurativo collettivo**, manifestando un'**espressa volontà e sostenendo in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, l'onere economico del premio**

II RUI

Tra le **principali novità** relative alla disciplina del **Registro** segnaliamo:

- l'introduzione della **nuova sezione F**, dedicata agli intermediari che, su **incarico di una o più imprese**, distribuiscono **prodotti assicurativi complementari** rispetto al prodotto o al servizio offerto nel contesto di **altra attività professionale** principale
- la **limitazione** dell'obbligo di **iscrizione**, tra gli addetti degli intermediari iscritti nella **sezione E**, esclusivamente a quelli che svolgono attività di **distribuzione al di fuori dei locali di questi ultimi**
- l'indicazione nel **Registro** dei **dati identificativi** del **responsabile** dell'**attività di distribuzione assicurativa** dell'intermediario iscritto nella sezione D

Le collaborazioni orizzontali

Quali sono gli intermediari che possono instaurare rapporti di collaborazione orizzontale?

- **gli intermediari iscritti nelle sezioni A e B del Registro, a condizione che abbiano assolto l'obbligo di stipulazione del contratto di assicurazione della responsabilità civile e abbiano in corso uno o più incarichi di distribuzione**
- **gli intermediari iscritti nella sezione D del Registro, a condizione che abbiano in corso uno o più incarichi di distribuzione**
- **gli intermediari iscritti nell'Elenco annesso al Registro**

Attenzione!

Non configurano rapporti di **collaborazione orizzontale** quelli instaurati tra iscritti nelle **sezioni A e B del Registro**

- quando gli stessi siano stati **ratificati dall'impresa**
- con **autorizzazione all'incasso** dei premi ai sensi dell'**articolo 118 del Codice**

Regole generali di comportamento

Le **regole generali di comportamento**, alle quali debbono attenersi i **distributori** nello svolgimento della loro **attività** e, in particolare, **nell'offerta** dei **contratti** di **assicurazione** e nella **gestione** del **rapporto contrattuale** sono basate:

- sull'**equità, onestà, correttezza, trasparenza e professionalità** e sul principio del **best interest** dei **contraenti** e degli **assicurati** con particolare **focus**
- sull'**obbligo** di **fornire** agli stessi le necessarie **informazioni** sui **prodotti offerti** e
- di rendere le **comunicazioni pubblicitarie** in **modo corretto, chiaro, non fuorviante, imparziale e completo**

I conflitti di interesse

Con riferimento al tema del **conflitto di interessi**, i **distributori** dovranno **evitare** di adottare

- **pratiche e disposizioni** in materia di **compensi**
- che siano **contrari** al dovere di **agire nel miglior interesse dei contraenti**

Con riferimento ai **prodotti IBIPs**

- la **materia** sarà oggetto di **ulteriore approfondimento** con **CONSOB**

L' informativa precontrattuale

In materia di **informativa precontrattuale**, permane l'**obbligo di consegna**:

- della “**Comunicazione informativa sugli obblighi di comportamento cui gli intermediari sono tenuti nei confronti dei contraenti**” di cui all'Allegato 3 (ex Allegato 7A), limitato ai soli intermediari
- delle “**Informazioni da rendere al contraente prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto**” di cui all'**Allegato 4** (ex Allegato 7B) - obbligo esteso a tutti i distributori - e
- della **documentazione informativa precontrattuale** (ricordiamo che **il PID** sostituisce la **Nota informativa**) e **contrattuale** prevista dalle **disposizioni vigenti**

Le informazioni relative ai compensi

Le **informazioni precontrattuali** contenute nell'**Allegato 4**

- sono state **estese ai compensi percepiti** in relazione al **contratto distribuito e**
- sono altresì **state integrate** con le **informazioni specifiche** in materia di **trasparenza delle provvigioni** relative alle **polizze r. c. auto e**
- in materia di **disclosure** sulle **provvigioni** relative alle polizze **Payment Protection Insurance (PPI)**

E' stato, altresì, previsto che, in caso di **collaborazioni orizzontali** o con **intermediari iscritti nella sezione E,**

- l'**informazione** riguarda il **compenso percepito**, rispettivamente, dall'**intermediario proponente** ovvero
- **da quello con cui collabora** l'iscritto nella **sezione E**

Valutazione delle richieste ed esigenze del contraente

Nel corso della **fase precontrattuale**, il **distributore** è chiamato a verificare le **esigenze** e le **richieste** del **contraente**

- per **individuare** il **prodotto più coerente** con le **necessità** da questo manifestate e a fornirgli tutte le **informazioni** sul **prodotto stesso**

- **utili** a consentirgli di prendere una **decisione informata**

A tal fine, le **imprese**

- sono **chiamate** a **impartire istruzioni** finalizzate ad **agevolare** la propria **rete distributiva** nell'acquisizione delle **informazioni utili e pertinenti**

- in relazione alla **tipologia di contratto offerto**

Vendita con consulenza

La **fase consulenziale** in senso stretto è **successiva** ed **eventuale** e consiste

- nella **possibilità** per il **distributore** di offrire al **contraente** una **raccomandazione personalizzata**
- che indichi le **ragioni** per cui il **medesimo** ritiene che il **contratto proposto** risponda **meglio** alle **esigenze** del **contraente**

Se il **distributore** offre una **consulenza** basata su un'**analisi imparziale** e personale

- lo **stesso** è chiamato ad effettuare l'**analisi** secondo **specifici criteri**, ispirati ai **principi** previsti dal “**considerando**” n. 47 dalla **Direttiva IDD**

Vendita con consulenza

Per i clienti è fondamentale sapere se l'intermediario con cui stanno trattando fornisca consulenze sulla base di un'analisi imparziale e personale. Per valutare se il numero di contratti e di fornitori presi in considerazione dall'intermediario è sufficientemente ampio per permettere un'analisi imparziale e personale, è opportuno tenere debitamente conto, in particolare, delle esigenze del cliente, del numero di fornitori presenti sul mercato, della quota di mercato di ciascun fornitore, del numero di prodotti assicurativi pertinenti disponibili per ciascun fornitore e delle caratteristiche di tali prodotti. La presente direttiva non dovrebbe impedire agli Stati membri di imporre, a un intermediario assicurativo che desideri fornire consulenze sulla base di un'analisi imparziale e personale in relazione a un contratto di assicurazione, l'obbligo di fornire tale consulenza in relazione a tutti i contratti di assicurazione che distribuisce.

I contratti in forma collettiva

Per quanto concerne la **distribuzione** dei contratti in **forma collettiva**, è previsto che il **distributore** osservi gli **obblighi precontrattuali**, ivi inclusa la **verifica delle richieste ed esigenze**

- nei confronti tanto del **contraente**
- quanto **dell'aderente**, che sostenga in **tutto o in parte** l'onere del **pagamento del premio**

In **accoglimento** delle **istanze** rappresentate dal **mercato**, è stata prevista la **possibilità** per il **distributore** di adempiere alla **fase precontrattuale**

- avvalendosi della **collaborazione del contraente**
- del cui operato **mantiene** comunque la **responsabilità**

Siti internet e profili social

Nell'ottica di una **maggiore trasparenza** per il **consumatore**, le **disposizioni** introdotte dal **Regolamento 40**

- individuano le **informazioni minimali** da indicare nella **home page**, ovvero in una **apposita pagina** direttamente **accessibile dalla home page**, e prevedono che i **distributori** che svolgono l'**attività attraverso internet**
- siano anche **titolari del relativo dominio**
- Precisando - nel **caso degli intermediari** - che il **titolare** sia la **persona fisica operativa** a titolo **individuale** o la **società iscritta nel Registro**

Formazione e collaborazioni orizzontali

Ciascun intermediario di riferimento cura esclusivamente

- gli obblighi di **formazione e aggiornamento** professionale (quest'ultimo nuovamente su **base annuale**)
- della **propria rete distributiva**

Tuttavia, ciascun **intermediario**

- può **affidare la docenza** per i **corsi della propria rete** all'**intermediario** con cui ha **instaurato il rapporto di collaborazione**
- purché in **possesso dei requisiti di professionalità** previsti dal **Regolamento**

Formazione e intermediari a titolo accessorio

In **applicazione** del principio di **proporzionalità** imposto dalla **IDD**, il **Regolamento 40** introduce, inoltre

- un onere di **aggiornamento professionale** ridotto a **15 ore** per gli **intermediari operanti a titolo accessorio**
- iscritti nella **sezione E** e per i **relativi addetti**

La disciplina transitoria

Nelle more della costituzione dell'Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi

- **la gestione del Registro resta transitoriamente attribuita all'IVASS**
- **che disciplinerà con successivo provvedimento le modalità di registrazione diretta degli intermediari**

La disciplina transitoria

Gli intermediari già iscritti nel Registro sono tenuti a comunicare all'IVASS entro il 23 febbraio 2019

- **in linea con il termine di adeguamento dei requisiti professionali** previsto dalla **IDD** e dal novellato **CAP**
- **se l'attività è svolta a titolo accessorio per conto di una o più imprese di assicurazione**

La disciplina transitoria

In considerazione del **tempo necessario** per integrare il **database del Registro** con la **nuova sezione F**

- detti **intermediari** vengono **temporaneamente iscritti** d'ufficio nella **sezione A**

Quanto agli **iscritti nella sezione E** che svolgono **attività assicurativa** a titolo **accessorio**

- l'obbligo di **comunicare** all'**IVASS** che l'attività **non è svolta in via principale**

- grava sugli **intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D del Registro** e sugli intermediari iscritti nell'**Elenco annesso** che **se ne avvalgono**

Il sistema sanzionatorio

La **normativa interna** di recepimento della **Direttiva IDD** ha ridisegnato il **sistema sanzionatorio**

✓ applicabile alle **Imprese** nello svolgimento dell'**attività assicurativa** ed

✓ ai **distributori**, per quanto di **loro competenza**

Per quanto riguarda, in particolare, la **distribuzione**, si segnala l'inasprimento delle sanzioni pecuniarie alle quali **possono essere soggette**

✓ le **società di distribuzione** (con sanzioni che vanno da € **5.000,00** a **5.000.000,00**) o

✓ gli **intermediari persone fisiche** (da € **1.000,00** ad € **700.000,00**)

Il sistema sanzionatorio

La novità più rilevante sono però le **sanzioni pecuniarie** (da **€ 1.000,00 a 700.000,00**) a carico

✓ delle **persone fisiche** che svolgono **funzioni di amministrazione, di direzione, di controllo**

✓ nonché di **dipendenti** o di coloro che operano sulla base di **rapporti** che ne determinano l'inserimento nell'**organizzazione dell'impresa**, anche in **forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato**

se vengono **meno** ai doveri propri o dell'organo in cui **sono inseriti**

Risoluzione delle controversie

Per i **distributori iscritti nelle sezioni «A» e «D» del RUI** e per gli **intermediari a titolo accessorio** la normativa di recepimento della **Direttiva IDD**

✓ prevede l'**adesione a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie** con la **clientela** (sulla **falsariga dell'ABF**)

✓ relative alle **prestazioni** e ai **servizi assicurativi** derivanti da un **contratto di assicurazione**

Le **modalità di svolgimento** di tali procedure saranno **disciplinate** con apposita **normativa di rango regolamentare**



**Grazie per l'attenzione
Avv. Andrea Maura**

+39 348 8096670

avv.maura@gmail.com



NOI DIFENDIAMO
I VOSTRI DIRITTI

Dlg.s.81/2008 Rischi, effetti e soluzioni



Nel primo semestre 2007 si sono registrati 107 incidenti mortali sul lavoro, con un aumento del 24,9 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, quando le vittime furono 85. È quanto emerge dall'analisi dei dati effettuata dal Centro Studi della Sogeca spa, azienda specializzata nella sicurezza sui luoghi di lavoro. A «stranare» al rialzo il

Micras, vittime dell'otto stesso periodo. A seguirlo gli L. N. e Centro del Paese, con un aumento del 10,5 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.




«sul lavoro»

re hanno visto operare in luoghi di lavoro le rapprerze sindacali assieme alle loro aziende per trovare soluzioni che alleviasse la fatica del lavoro e delle alte temperature. Ma sarà compito dei comitati preposti alla sorveglianza e al rispetto di leggi e regolamenti e sulla sicurezza e salvataggio, chiarito se ci sono carenze. «È necessario un maggior impegno dell'amministrazione - pro-Uil - del sindacato e delle aziende nella attuazione di una vera sorveglianza sanitaria dei lavoratori, nella prevenzione degli infortuni e nella formazione sulla sicurezza del lavoro».



Dlg.s.81/2008 Rischi, effetti e soluzioni



Dlg.s.81/2008 Rischi, effetti e soluzioni



In caso di infortunio sul lavoro le figure che possono essere coinvolte sono:

- Legale Rappresentante
- RSPP
- Altri????




Dlg.s.81/2008 Rischi, effetti e soluzioni



Laddove venisse contestato il reato di omicidio colposo o lesione colpose le conseguenze sono

Lesioni personali colpose → la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.



Omicidio colposo → Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
Per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni

Dlg.s.81/2008 Rischi, effetti e soluzioni



Cass. n. 42501/2013


La relazione causale tra la violazione delle prescrizioni dirette a garantire la sicurezza degli ambienti di lavoro e gli infortuni che concretizzano i fattori di rischio avuti di mira dalle prescrizioni violate sussiste indipendentemente dall'attualità della prestazione lavorativa, e quindi anche **nei momenti di pausa, riposo o sospensione dell'attività.**

Dlg.s.81/2008 Rischi, effetti e soluzioni





Dlg.s.81/2008 Rischi, effetti e soluzioni





Dlg.s.81/2008 Rischi, effetti e soluzioni

Per evitare che venga considerato "conveniente" non adeguarsi agli standard di sicurezza imposti dalla legge, il D.Lgs. 81/2008 accompagna le sanzioni penali con pesanti **sanzioni amministrative**.

divieto di collaborare con la Pubblica Amministrazione

ordine di sospensione dell'attività di impresa

Sanzioni pecuniarie


DVR

D.Lgs. 81/08

Sicurezza



Dlg.s.81/2008 Rischi, effetti e soluzioni





Dlg.s.81/2008 Rischi, effetti e soluzioni

**ROLAND
PENALE**

Garanzia per proporre ricorso avverso sanzioni amministrative pecuniarie e non

Spese per la redazione delle memorie difensive nella fase precedente l'irrogazione di una sanzione amministrativa definitiva

Dlg.s.81/2008 Rischi, effetti e soluzioni



Se viene ravvisato un **illecito profitto** (aver guadagnato o risparmiato) potrà altresí essere aperto un procedimento ex dl.g.s 231/2001





Dlg.s.81/2008 Rischi, effetti e soluzioni

Quali saranno gli effetti peggiori del provvedimento ex D.Lgs. 231/2001?





Dlg.s.81/2008 Rischi, effetti e soluzioni



SANZIONE
PECUNIARIA

FINO A
1.500.000,00€


EROGABILE ANCHE
COME MISURA
CAUTELARE

SANZIONE
NON
PECUNIARIA

Interdizione dell'esercizio dell'attività
Sospensione/revoca delle licenze
Divieto di contrattare con la P.A.
Sequestro dei beni mobili/immobili




Dlg.s.81/2008 Rischi, effetti e soluzioni





Dlg.s.81/2008 Rischi, effetti e soluzioni



Dlg.s.81/2008 Rischi, effetti e soluzioni



A seguito di un infortunio sul lavoro il dipendente può richiedere **un risarcimento del danno** al proprio datore di lavoro aprendo difatto una vertenza relativa al contratto di lavoro.



Dlg.s.81/2008 Rischi, effetti e soluzioni




ROLAND AZIENDA

Estensione delle fattispecie e modifica dell'insorgenza del sinistro per le controversie di lavoro

Sono assicurate anche le controversie di lavoro con gli ex co.co.pro (contratto di collaborazione a progetto), **contratti similari e con tirocinanti/stagisti.**

La garanzia per le controversie di lavoro nella polizza Roland Azienda prevede una **retroattività illimitata** con un periodo di carenza di un anno prima della decorrenza del contratto



Dlg.s.81/2008 Rischi, effetti e soluzioni



L'INAIL ha il potere di chiedere **il risarcimento delle prestazioni erogate**, nei casi di infortunio o di malattia professionale, quando nelle cause che hanno determinato l'evento sia accertata una responsabilità di uno più soggetti.




Dlg.s.81/2008 Rischi, effetti e soluzioni




ROLAND
AZIENDA

**Controversie con istituti di assicurazione
previdenziali e sociali**





Dlg.s.81/2008 Rischi, effetti e soluzioni





Dlg.s.81/2008 Rischi, effetti e soluzioni

PREMESSA:

Infortunio sul lavoro

Lesioni al dipendente (40gg)

Blocco temporaneo dell'azienda

Sanzione ex 81/2008 ed ex 231/2001

Danno economico patrimoniale all'azienda

La proprietà decide di rivalersi nei confronti del manager con delega alla sicurezza



AZIONE DI RESPONSABILITÀ PER MALA GESTIO





Dlg.s.81/2008 Rischi, effetti e soluzioni

**ROLAND DANNI
PATRIMONIALI**

Massimali adeguati

Validità delle coperture anche a primo rischio a prescindere dall'esistenza di una polizza di RC (D&O ; RC Patrimoniale)



Dlg.s.81/2008 Rischi, effetti e soluzioni

ROLAND TOP MANAGER

La sezione ROLAND Penale, consente all'assicurato di incaricare un penalista esperto per poter provare la propria innocenza e riabilitare la propria immagine di Manager agli occhi dei media.

La sezione ROLAND Controversie di Lavoro Consente all'assicurato di contrastare, con un avvocato esperto in materia, la revoca del mandato.



La sezione ROLAND Danni Patrimoniali inclusa la Responsabilità Amministrativa


consente all'assicurato di incaricare un secondo avvocato per respingere la richiesta di risarcimento per danni patrimoniali formulata dalla Società X nei suoi confronti.

Garantisce anche la copertura per i procedimenti davanti alla Corte dei Conti (resp. amministrativa)

COPERTURA AUTOMATICA NEL CORSO DELL'ANNO ASSICURATIVO DELLE PERSONE ASSICURATE



Dlg.s.81/2008 Rischi, effetti e soluzioni



Dlg.s.81/2008 Rischi, effetti e soluzioni



Le normative in materia di sicurezza ma non solo (231/2001 e GDPR) hanno tutte un „modus operandi“ comune :

Identificazione chiara delle responsabilità e degli obblighi dell Azienda attraverso la previsione di appositi modelli „modelli organizzativi“

Istituzione di apposite figure (RSPP, ODV e DPO) che hanno il compito di mantenere gli stessi aggiornati.



Dlg.s.81/2008 Rischi, effetti e soluzioni



Adeguata copertura assicurativa



NOI DIFENDIAMO
I VOSTRI DIRITTI
